Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 342

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 7 dicembre 1978 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 342 DEL 7 DICEMBRE 1978:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 98: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni 6 % serie ordinaria ventennali, effettuate il 1° dicembre 1978.

(9531)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. **773.**

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario riguardanti l'istituzione del corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali presso la facoltà di economia e commercio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le modifiche proposte dagli organi accademici dell'Università di Trieste;

Riconosciuta la particolare necessità di modificare le tabelle II e VII dell'ordinamento didattico universitario;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

La tabella II annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è integrata nel senso che la facoltà di economia e commercio può rilasciare anche la laurea in scienze statistiche ed attuariali, il cui ordinamento è riportato nella tabella VII.

Art. 2.

Nel caso in cui la laurea in scienze statistiche ed attuariali è rilasciata dalla facoltà di economia e commercio, il titolo di studio per l'ammissione al predetto corso di laurea e l'ordinamento del corso medesimo, sono quelli fissati dalla tabella VII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, integrato dalle successive variazioni, con la seguente modificazione: il secondo periodo del primo comma dopo l'elenco degli insegnamenti complementari è sostituito dal seguente: « Dovrà anche aver superato gli esami di due lingue straniere da scegliere tra quelle il cui insegnamento (triennale) è impartito nella facoltà. Lo studente, inoltre, deve aver ottenuto la firma di frequenza di tre istituti della facoltà ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1978
Registro n. 127 *Istruzione, foglio n.* 248

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1978, n. **774.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 39 è modificato nel senso che la facoltà di economia e commercio conferisce anche la laurea in scienze statistiche ed attuariali.

Dopo l'art. 43, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione del corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali.

Art. 44. — La durata del corso degli studi per la laurea in scienze statistiche ed attuariali è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

I diplomati in statistica sono ammessi al terzo anno, ma il consiglio di facoltà provvederà a prescrivere di volta in volta il piano di studi per adire la laurea.

Sono insegnamenti fondamentali:

istituzioni di analisi matematica;
analisi matematica;
geometria analitica;
calcolo delle probabilità;
istituzioni di statistica;
statistica;
statistica metodologica;
demografia;
istituzioni di economia politica;
statistica economica;
istituzioni di diritto privato;
istituzioni di diritto pubblico;
sociologia;
statistica assicurativa:
matematica finanziaria e istituzioni di matematica attuariale;
tecnica attuariale delle assicurazioni libere sulla vita;
tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
istituzioni di statistica economica;
tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni:
diritto delle assicurazioni private e sociali;
economia e finanza delle imprese di assicurazioni.

Sono insegnamenti complementari:

analisi numerica;
econometria;
economia matematica;
economia politica;
estimo ed esercizio professionale;
istituzioni di analisi superiore;
merceologia;
organizzazione e direzione aziendale;
politica economica;
principi e tecniche delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche;
programmazione per calcolatori elettronici;
ragioneria generale ed applicata;
ricerca operativa;
scienza delle finanze;
tecnica bancaria e professionale;
tecnica industriale e commerciale;
tecnica delle ricerche di mercato;
tecnologia dei cicli produttivi;
teoria dei giochi e delle decisioni;
fonti di energia;
risorse naturali;
economia monetaria e creditizia;
storia economica;
teoria della localizzazione;
diritto privato comparato;
programmazione aziendale;
tecnica dell'organizzazione dei servizi amministrativi;
metodologie e determinazioni quantitative di azienda.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di almeno due complementari. Dovrà anche aver superato gli esami di due lingue straniere da scegliere tra quelle il cui insegnamento (triennale) è impartito nella facoltà.

Lo studente inoltre deve aver ottenuto la firma di frequenza di tre istituti della facoltà.

Per essere iscritto al secondo anno lo studente deve aver superato almeno due esami fondamentali del primo anno.

Art. 45. — Le precedenze per l'iscrizione e per l'esame fra gli insegnamenti del corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali sono stabilite come segue:

Sono seguenti:

analisi matematica rispetto a istituzioni di analisi matematica e geometria analitica;

statistica rispetto a istituzioni di analisi matematica, geometria analitica, istituzioni di statistica;

demografia rispetto a istituzioni di statistica;

statistica economica rispetto a istituzioni di economia politica, istituzioni di statistica economica;

calcolo delle probabilità rispetto ad analisi matematica;

tecniche attuariali, economia e finanza delle imprese di assicurazione rispetto a matematica finanziaria ed istituzioni di matematica attuariale;

statistica assicurativa, matematica finanziaria ed istituzioni di matematica attuariale, diritto delle assicurazioni private e sociali, statistica metodologica, economia e finanza delle imprese di assicurazione rispetto a istituzioni di analisi matematiche, geometria analitica, istituzioni di statistica, istituzioni di economia politica, istituzioni di statistica economica, istituzioni di diritto privato, analisi matematica, calcolo delle probabilità, statistica, demografia, statistica economica, istituzioni di diritto pubblico.

Art. 46. — La dissertazione scritta per l'esame di laurea in scienze statistiche ed attuariali può concernere qualunque materia elencata nell'art. 44 ad eccezione delle lingue e delle istituzioni di diritto pubblico.

Essa dovrà essere depositata in segreteria, in quattro copie a stampa o dattilografate, venti giorni prima dei relativi esami.

L'esame dev'essere integrato dalla discussione di un argomento scelto, con la approvazione del professore della disciplina, in una materia tra quelle elencate nello art. 44 con l'eccezione di quella della dissertazione di laurea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1978
Registro n. 127 *Istruzione, foglio n.* 249

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1978, n. 775.

Approvazione del nuovo statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 ottobre 1960, n. 1265, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Fondo di assistenza per i finanzieri;

Visto l'art. 4 della suddetta legge n. 1265/1960;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1961, n. 1414, e successive modificazioni, che ha approvato lo statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Studio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato il nuovo statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri secondo il testo allegato al presente decreto, firmato dal Ministro delle finanze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1978
Registro n. 42 *Finanze, foglio n.* 33

Capo I

Art. 1.

Scopi

Le finalità del Fondo di assistenza per i finanzieri sono quelle stabilite con la legge istitutiva 20 ottobre 1960, n. 1265, e successive modificazioni.

Art. 2.

Assistenza agli orfani

L'assistenza agli orfani si attua con la erogazione di contributi per rette di convitto, semiconvitto o per la frequenza di scuole ed istituti di istruzione statali, con l'ammissione in colonie marine e montane e con altri interventi atti a favorirne l'istruzione e la formazione civica.

L'assistenza è prestata ai figli legittimi, legittimati e adottivi dei militari del Corpo nonchè a quelli naturali di cui sia stata riconosciuta o dichiarata giudizialmente la paternità. Essa è subordinata allo stato di disagiata condizione economica degli orfani e dei loro congiunti tenuti per legge alla somministrazione degli alimenti.

Possono godere dell'assistenza, in ordine di precedenza:

a) gli orfani dei militari caduti nell'adempimento del dovere;

b) gli orfani dei militari deceduti per malattie o lesioni contratte in servizio e per causa di esso;

c) gli orfani dei militari deceduti durante il servizio effettivo ma non per causa di servizio;

d) gli orfani dei militari congedati per riforma a causa di malattie contratta in servizio o per causa di esso;

e) gli orfani dei militari che siano deceduti dopo la cessazione dal servizio ed abbiano prestato nel Corpo almeno quindici anni di effettivo servizio.

In ciascuna delle categorie di cui sopra hanno la precedenza assoluta coloro i quali sono orfani anche di madre. Godono di precedenza gli orfani la cui madre per malattia o per gravi menomazioni fisiche non sia più idonea a provvedere alla loro educazione.

Contributi per rette di convitto o semiconvitto presso collegi convenzionati possono essere elargiti, se le possibilità finanziarie del Fondo lo consentono ed in misura non superiore alla metà dell'ammontare globale della retta, ai figli dei militari del Corpo che siano stati dichiarati permanentemente inabili per lesioni o per infermità riportate in servizio e per causa di servizio.

I contributi di cui al comma precedente, non superiori ad un quarto dell'ammontare globale della retta, possono essere concessi ai figli dei militari del Corpo in servizio che siano orfani di madre o la cui madre per malattia o gravi menomazioni fisiche non sia più in grado di provvedere alla loro educazione per un periodo di tempo non inferiore ad un intero anno scolastico.

Possono essere ammessi nei collegi gli assistibili che abbiano età non inferiore a sei anni e non superiore a quindici al 31 dicembre dell'anno di ammissione quando debbano continuare un corso di studio già intrapreso con buon profitto e vi sia, di norma, rispondenza tra l'età del candidato all'assistenza e gli studi già compiuti.

L'assistenza è consentita fino alla conclusione della istruzione di secondo grado ma non oltre il termine dell'anno scolastico nel corso del quale l'assistito compie il ventesimo anno di età.

Prima di tale termine ne può essere disposta la sospensione o la cessazione per mancata promozione dovuta a scarso profitto o difetto di applicazione o nel caso il genitore vivente contragga nuove nozze.

Art. 3.

Assistenza ai militari

L'assistenza ai militari in servizio si realizza con la promozione o il sostegno finanziario di iniziative dirette ad elevarne il livello culturale e spirituale, a tutelarne la sanità e svilupparne le capacità psico-fisiche e sportive.

A tal fine il Fondo:

a) agevola l'accesso dei militari e loro familiari a stazioni climatiche;

b) promuove la pratica di attività sportive;

c) concorre alle spese di ricovero in case di riposo dei militari in congedo che abbiano prestato almeno venti anni di servizio effettivo, dei familiari superstiti quando versino in condizioni di grave bisogno ed i congiunti tenuti per legge alla loro cura ed al loro sostentamento non siano in grado di provvedervi direttamente;

d) distribuisce pacchi dono e somme di danaro ai militari ammalati o infortunati e ricoverati in luoghi di cura;

e) eroga contributi per l'acquisto di beni mobili per l'arredamento di sale convegno e circoli istituiti presso i reparti;

f) anticipa, a richiesta dei comandanti di Corpo, ai reparti operanti in località disagiate i fondi occorrenti per lo acquisto dei viveri, combustibili ed altri generi indispensabili con l'obbligo di rimborso entro un anno;

g) anticipa, a richiesta dei comandanti di Corpo e con obbligo di rimborso entro due anni, prorogabili per un altro anno a richiesta motivata e riconosciuta valida dal comando generale, le spese di impianto o potenziamento degli spacci del Corpo e dei soggiorni marini e montani.

Art. 4.

Borse di studio

Le borse di studio ai figli dei militari in servizio e in congedo, che abbiano prestato nel Corpo almeno quindici anni di effettivo servizio o siano stati riformati per malattia contratta in servizio e per causa di esso, sono conferite per concorso, al quale sono ammessi i figli e gli orfani iscritti ad istituti d'istruzione secondaria, statali o riconosciuti dallo Stato, nonchè gli universitari che abbiano superato in ciascun anno di corso gli esami nelle materie del relativo piano di studio.

A tal fine sono compilate distinte graduatorie di merito per gli ammessi agli istituti d'istruzione secondaria e alle università di cui al comma precedente.

Nella formazione della graduatoria si tiene conto della votazione conseguita e della regolarità nella progressione degli studi.

A parità di punteggio per ciascuna categoria di concorrenti sono preferiti:

a) gli orfani;

b) i figli dei militari con maggior carico di famiglia;

c) i figli dei militari in congedo;

d) i figli di militari di minor grado;

e) i figli di militari con minore reddito familiare.

Art. 5.

Assicurazioni ed indennizzi

L'assicurazione dei militari addetti a servizi particolarmente rischiosi può essere stipulata sulla vita e sull'invalidità dei medesimi o per danni a terzi, quando il relativo onere non sia per legge a carico dello Stato.

L'istituto assicuratore è scelto a mezzo di apposita licitazione privata nei modi di legge.

Nel caso in cui il militare, per infortunio verificatosi nell'adempimento del dovere, abbia contratto grave invalidità permanente, dalla quale sia derivata la cessazione del rapporto di impiego, il Fondo interviene a suo favore concedendo uno speciale indennizzo.

Anche ai superstiti di militari deceduti in attività di servizio, per infortunio non riconosciuto come dipendente da causa di servizio, può essere concesso uno speciale indennizzo.

Annualmente in sede di delibera del bilancio di previsione sarà stabilita l'entità dei due indennizzi.

Art. 6.

Sussidi

Il Fondo può concedere sussidi a domanda e su proposta, motivate e documentate, dei comandanti di Corpo ai militari in servizio ed a quelli in congedo che abbiano prestato non meno di nove anni di effettivo servizio o che siano stati riformati per malattia contratta in servizio e per causa di esso, alle loro vedove e agli orfani ed, in casi eccezionali, anche a congiunti.

Salvo i casi di particolari situazioni di disagio conseguenti o collegati ad infermità o malattia grave e persistente dei militari e loro congiunti o superstiti, non si può erogare più di un sussidio, in un biennio, allo stesso beneficiario.

Gli orfani assistiti col pagamento della retta di convitto o con l'erogazione del contributo scolastico a norma dell'art. 2 del presente statuto, non possono fruire di sussidi allo stesso titolo.

L'ammontare massimo dei sussidi è stabilito dal consiglio di amministrazione in sede di delibera del bilancio di previsione annuale.

Art. 7.

Indennità di buonuscita

L'indennità di buonuscita è corrisposta, in aggiunta a quella liquidata dallo Stato in base alle norme vigenti, al militare con almeno nove anni di servizio effettivo alla data di cessazione dal servizio permanente o continuativo.

Nei casi di collocamento in congedo per infermità contratta e dipendente da causa di servizio l'indennità è ugualmente corrisposta anche se il militare non abbia compiuto un periodo di servizio di nove anni.

Nei casi di morte del militare in attività di servizio l'indennità è corrisposta, a domanda o su segnalazione d'ufficio, agli aventi diritto elencati all'art. 2 della legge istitutiva del Fondo.

L'entità dell'indennità di buonuscita è commisurata agli anni ed ai mesi di effettivo servizio prestato nel Corpo ed in altre Forze armate fino alla data del congedo. La frazione di mese superiore a quindici giorni è calcolata mese intero.

La misura dell'indennità per ciascun anno di servizio utile è calcolata moltiplicando l'ammontare dello stanziamento iscritto in bilancio a tale effetto nell'anno finanziario cui è corrisposta per il coefficiente 0,0000347.

Nei casi previsti dal secondo comma del presente articolo l'indennità minima da corrispondere è ragguagliata a dieci annualità.

Art. 8.

Contributi ad enti morali

Gli enti morali ai quali possono essere concessi contributi sono i seguenti:

a) Associazione nazionale dei finanzieri, eretta in ente morale con regio decreto 17 marzo 1929, n. 377;

b) museo storico della guardia di finanza, eretto in ente morale con regio decreto 7 aprile 1941, n. 403;

c) Cassa ufficiali istituita con regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, e successive modificazioni;

d) Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza istituito con regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, e successive modificazioni.

I contributi possono essere concessi in relazione ad effettive esigenze documentate volta per volta dagli enti anzidetti.

Capo II

ORGANI DEL FONDO - COSTITUZIONE E ATTRIBUZIONI

Art. 9.

Organi del Fondo

Gli organi del Fondo sono:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 10.

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente;

b) dal vice-presidente;

c) da nove membri dei quali un colonnello, un tenente colonnello o maggiore, tre capitani o tenenti, due sottufficiali, due appuntati, tutti in servizio permanente o continuativo della guardia di finanza.

Esercita le funzioni di segretario del consiglio il capo della segreteria.

I membri sono nominati dal Ministro delle finanze su proposta del comandante generale della guardia di finanza, durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Il consiglio è convocato dal presidente in via ordinaria due volte al mese e in via straordinaria quando occorra, su invito del presidente ovvero su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.

L'avviso di convocazione contiene gli argomenti posti all'ordine del giorno ed è recapitato ai componenti del consiglio almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione a meno che non si tratti di convocazione urgente; nel qual caso l'avviso potrà essere recapitato 24 ore prima.

Il presidente può incaricare singoli componenti del consiglio di riferire su determinati affari.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I verbali riportati integralmente nel registro delle adunanze sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Il consigliere che dissenta dalle deliberazioni adottate dal consiglio ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del dissenso.

Art. 11.

Il consiglio di amministrazione:

a) delibera il bilancio di previsione e relative variazioni ed il rendiconto generale annuale;

b) delibera le erogazioni previste dalla legge e dal presente statuto;

c) formula le proposte di modificazione da apportare allo statuto;

d) delibera l'investimento dei mezzi finanziari eccedenti le occorrenze della gestione annuale o provenienti dal rimborso dei titoli di proprietà, vendita di beni fruttiferi, lasciati da investire e stabilisce l'ammontare massimo cui può giungere il conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti;

e) delibera sull'ammissione degli orfani ai benefici dell'assistenza scolastica gratuita od a retta ridotta nonchè sulla sospensione o cessazione di tali forme di assistenza;

f) esercita tutte le altre funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Sono soggette all'approvazione del Ministro delle finanze le delibere riguardanti:

a) il bilancio di previsione e relative variazioni ed il rendiconto;

b) l'acquisto, la vendita e la permuta di immobili.

Il Ministro delle finanze o un Sottosegretario da lui delegato può sempre assistere alle sedute del consiglio.

Art. 12.

Presidente

Presidente del Fondo è il comandante generale della guardia di finanza.

Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale del Fondo;

b) provvede, per il tramite del segretario, alla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

c) adotta i provvedimenti di urgenza, informandone il consiglio alla prima adunanza;

d) presenta al consiglio di amministrazione il progetto del bilancio di previsione e del rendiconto generale del Fondo;

e) vigila sulla gestione del bilancio e sull'amministrazione del patrimonio del Fondo.

Art. 13.

Vicepresidente

Vicepresidente del Fondo è il comandante in seconda della guardia di finanza.

Egli sostituisce il presidente, nei casi di impedimento o di assenza, e lo coadiuva nell'assolvimento dei compiti di cui al precedente art. 12.

Art. 14.

Segretario

Il segretario del consiglio di amministrazione:

a) cura l'istruttoria degli affari da sottoporre al consiglio e predispone gli elementi necessari per le deliberazioni;

b) redige i verbali delle adunanze del consiglio di amministrazione curandone la trascrizione sull'apposito libro;

c) dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione osservando le direttive di massima o particolari impartite dal presidente;

d) cura la tenuta della contabilità del Fondo, dei libri e della corrispondenza; conserva gli atti e i documenti relativi alla gestione;

e) è consegnatario dei beni mobili ed immobili del Fondo;

f) provvede alla pubblicazione dei bilanci sul foglio d'ordini della guardia di finanza;

g) redige trimestralmente il conto delle riscossioni e dei pagamenti e lo invia al collegio dei revisori dei conti unitamente all'avviso di convocazione della seduta in cui il conto stesso è sottoposto all'esame del consiglio di amministrazione per l'approvazione.

Il segretario ha la firma per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

Art. 15.

Collegio dei revisori

Il collegio dei revisori dei conti è composto da:

a) due funzionari della carriera direttiva del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, di cui uno con qualifica non inferiore a dirigente superiore, con funzione di presidente;

b) due funzionari della carriera direttiva del Ministero delle finanze, di cui uno con qualifica non inferiore a dirigente superiore;

c) un ufficiale superiore del servizio di amministrazione dell'Esercito, in servizio presso il comando generale della guardia di finanza.

I funzionari e l'ufficiale di cui alle lettere a) e c) sono designati, rispettivamente, dai Ministri del tesoro e della difesa e sono nominati, unitamente a quelli di cui alla lettera b), con decreto del Ministro delle finanze. Durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 16.

Il collegio dei revisori dei conti, oltre a quanto è contemplato dagli articoli 2403, 2405 del codice civile:

a) esamina il bilancio di previsione e il rendiconto generale e redige le relative relazioni;

b) controlla la regolare tenuta delle scritture contabili ed accerta la corrispondenza del conto consuntivo e del conto patrimoniale con le risultanze contabili di esercizio;

c) esegue ispezioni, anche a mezzo dei singoli componenti, sulla regolarità della gestione ed effettua verifiche di cassa almeno ogni trimestre;

d) può assumere notizie e chiedere chiarimenti sull'andamento della gestione e/o in determinate questioni sia collegialmente che individualmente.

I revisori assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione e formulano le osservazioni che ritengono utili nell'interesse del Fondo. Delle osservazioni, rilievi e accertamenti di cui ai commi precedenti del presente articolo si redige verbale che viene trascritto in apposito libro delle adunanze del collegio.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri fra cui il presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il revisore dissenziante ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del dissenso.

Le osservazioni del collegio sulla gestione del Fondo sono comunicate al presidente del consiglio di amministrazione per i provvedimenti di competenza. Nel caso di dissenso tra il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori il presidente del Fondo trasmette gli atti al Ministro delle finanze per le decisioni.

Capo III

PATRIMONIO - ENTRATE E SPESE

Art. 17

Patrimonio

Il patrimonio del Fondo è costituito da:

a) beni mobili ed immobili di proprietà;

b) beni di qualsiasi natura che ad esso pervengano per donazione o ad altro titolo;

c) titoli pubblici e privati acquisiti o acquisibili per investimento di disponibilità finanziarie di cui alla lettera d) dell'art. 11 del presente statuto;

d) crediti e fondi in deposito o disponibili presso istituti di credito e in cassa.

Art. 18.

Entrate

Le entrate del Fondo sono correnti e in conto capitale.

Le entrate correnti sono costituite da:

a) redditi patrimoniali (fitti, interessi attivi, ecc.);

b) proventi istituzionali attribuiti al Fondo dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168, e da qualsiasi altra disposizione precedente che ne preveda la devoluzione al Fondo massa della guardia di finanza nonchè dagli articoli 5 e 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

c) entrate eventuali e diverse.

Le entrate in conto capitale sono costituite da ricavi per vendite di beni immobili ed altri beni fruttiferi, da rimborsi di titoli di proprietà, da lasciti e oblazioni in danaro con l'onere di investimento, da accensione di mutui e di prestiti per acquisizioni patrimoniali.

Le entrate di cui al primo comma del presente articolo vanno tenute distinte da quelle di cui il Fondo ha soltanto la temporanea disponibilità e che si compensano con la spesa, dalle entrate affluenti in conti d'ordine e da quelle che danno luogo a contabilità speciali quali proventi della vendita del periodico « Il Finanziere » ed altre simili.

Art. 19.

Spese

Le spese di esercizio sono correnti (o di funzionamento) e in conto capitale (o di investimento).

Le spese correnti sono costituite dalle erogazioni necessarie per il conseguimento dei fini istituzionali del Fondo di cui agli articoli 2 e seguenti del capo I, dalle spese generali di amministrazione e dalle devoluzioni di entrate stabilite dalle norme vigenti.

Le spese per le finalità dell'ente sono determinate in corrispondenza con le entrate acquisibili nell'anno, tenuto conto anche del presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio in corso, in rapporto alle indicazioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1971, n. 932.

L'avanzo di amministrazione è determinato sulla base delle risultanze della gestione finanziaria al momento della formazione del bilancio di previsione e delle presumibili variazioni nelle entrate e nelle spese per il successivo periodo fino alla chiusura del relativo esercizio.

Dalle entrate previste viene detratta una quota del 5% per costituire un fondo di riserva ordinaria.

Le spese correnti di cui al secondo comma del presente articolo vanno tenute distinte dalle spese che si compensano con le entrate e da quelle che sono iscritte in conti d'ordine e in contabilità speciali in corrispondenza con le poste di entrata di eguale natura di cui al precedente articolo 18.

Le spese in conto capitale sono costituite dai costi di acquisto di immobili, di titoli pubblici e privati e di altri beni fruttiferi.

Capo IV

AMMINISTRAZIONE - GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE BILANCIO DI PREVISIONE E RENDICONTO GENERALE

Art. 20.
Bilancio di previsione

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Entro il mese di ottobre il presidente presenta al consiglio di amministrazione il progetto del bilancio di previsione per l'esercizio successivo. La struttura del bilancio è impostata in armonia con le classificazioni e distinzioni di cui ai precedenti articoli 18 e 19.

Il consiglio esamina il bilancio nel suo insieme e nelle varie categorie di entrate e di spese, ne delibera il contenuto definitivo unitamente alla relazione illustrativa e lo comunica al collegio dei revisori per l'esame di sua competenza.

Nei quindici giorni successivi alla comunicazione il collegio appronta la relazione a norma dell'art. 16 e lo restituisce alla segreteria. Entro quindici giorni dalla restituzione, il bilancio, corredato dalle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, è rimesso al Ministro delle finanze per l'approvazione.

Art. 21.
Fondo di riserva

Il fondo di riserva, di cui all'art. 19, può essere utilizzato in tutto o in parte per far fronte ad eventuali deficienze degli stanziamenti di bilancio, per spese obbligatorie quando le entrate correnti si realizzano in entità inferiore alle previsioni e per le spese impreviste o non prevedibili in modo adeguato.

I prelevamenti dal fondo di riserva ordinario sono disposti su proposta del capo della segreteria con delibera del consiglio di amministrazione.

Art. 22.
Versamenti delle entrate

Le somme spettanti al Fondo sono versate in apposito conto corrente postale ad esso intestato a norma dell'art. 67-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

Sulla base dei bollettini di allibramento per accrediti nel conto corrente postale il capo della segreteria emette apposita reversale settimanale, alla quale unisce i bollettini ricevuti per le occorrenti registrazioni contabili in entrata ai corrispondenti capitoli del bilancio di previsione.

Per le esigenze della gestione possono essere effettuati trasferimenti di somme dal conto corrente postale a conti correnti bancari.

Art. 23.
Gestione

Per le occorrenze immediate della gestione il capo della segreteria dispone prelevamenti in contanti dal conto corrente postale e bancario mediante assegno tratto sullo stesso conto, previa emissione di ordinativo o mandato di pagamento a firma del presidente del Fondo o del vice presidente, a norma degli articoli 12 e 13.

Reversali e mandati si staccano da appositi bollettari a madre e figlia. Essi sono controfirmati dal segretario del Fondo.

Le somme prelevate in contanti a termine del precedente primo comma sono registrate in apposito libro-cassa, nel quale sono annotati anche i pagamenti con esse effettuati. I pagamenti di spesa correnti e in conto capitale deliberati dal consiglio di amministrazione o disposti dal presidente in casi urgenti e indifferibili si effettuano mediante assegno postale intestato al creditore, oppure con assegno circolare non trasferibile previo accredito dei fondi in un conto corrente aperto presso un istituto di credito di diritto pubblico o una banca di interessse nazionale.

L'emissione di assegno postale e/o la richiesta di assegno circolare sono effettuate in base ad ordinativo di pagamento o mandato a firma del presidente o del vice presidente e controfirmati a norma del precedente secondo comma.

Il trasferimento di fondi dal conto corrente postale al conto aperto presso l'istituto di credito o banca di cui al precedente terzo comma, ovvero presso la Cassa depositi e prestiti a termini del precedente art. 11, lettera *d*), possono disporsi anche periodicamente, in relazione alle esigenze di gestione, su proposta del capo della segreteria per assicurare maggior correntezza alle operazioni di esercizio.

Art. 24.
Uffici di segreteria e cassa

Agli adempimenti amministrativi e contabili per la gestione finanziaria e l'amministrazione del patrimonio del Fondo provvede l'ufficio di segreteria diretto dal segretario del consiglio di amministrazione, ufficiale superiore della guardia di finanza, di cui al secondo comma dell'art. 10 e dell'art. 14 dello statuto.

Un ufficiale o un maresciallo è preposto alla cassa del Fondo, alle dirette dipendenze del capo dell'ufficio di segreteria.

Segretario e cassiere sono nominati dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente. L'ufficio di segreteria e la cassa funzionano presso il comando generale della guardia di finanza.

Art. 25.
Rendiconto generale

Il rendiconto generale è costituito dal conto consuntivo della gestione finanziaria e dalla situazione patrimoniale integrata dal conto economico.

Il conto consuntivo pone in evidenza i risultati della gestione finanziaria in termini di riscossioni e di pagamenti. Esso chiude in pareggio o con avanzo di amministrazione, il quale sostituisce quello presunto iscritto nel bilancio di previsione del nuovo anno finanziario.

L'eventuale differenza positiva dell'avanzo accertato rispetto a quello presunto va ad integrare il fondo di riserva di cui al quinto comma dell'art. 19.

La situazione patrimoniale espone i componenti attivi e passivi del patrimonio del Fondo quali risultano all'inizio e al termine dell'anno finanziario.

Tra i componenti passivi della situazione patrimoniale è iscritto il fondo di riserva per l'indennità di buonuscita, al quale confluiscono le disponibilità dell'apposito capitolo del bilancio, non utilizzate nell'anno. Tale fondo speciale può essere utilizzato su delibera del consiglio di amministrazione per le finalità di cui al penultimo comma dell'art. 7.

Il conto economico pone in evidenza le risultanze della gestione patrimoniale conseguenti alla gestione finanziaria e costituisce il documento di raccordo tra le due gestioni.

Art. 26.
Presentazione ed approvazione del rendiconto generale

Entro il 31 marzo il presidente presenta al consiglio di amministrazione il rendiconto generale dell'esercizio chiuso al 31 dicembre precedente. Il consiglio lo esamina e ne delibera la stesura definitiva unitamente alla relazione illustrativa, nella quale si espongono i fatti di maggior rilievo e le cause dei risultati, si formulano proposte dirette a migliorare e sviluppare le attività e le iniziative per le finalità istituzionali del Fondo nell'ambito delle norme vigenti.

Il rendiconto generale è comunicato al collegio dei revisori per l'esame di sua competenza e per la relazione di cui alla lettera *a*) dell'art. 16.

Entro venti giorni dalla comunicazione il collegio restituisce il rendiconto generale con la propria relazione alla segreteria del Fondo, che nei successivi quindici giorni lo trasmette al Ministro delle finanze, corredato dalle due relazioni, per l'approvazione.

Art. 27.

Trasmissione del bilancio del rendiconto agli organi di controllo

Il bilancio di previsione e il rendiconto generale, corredati dalle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, sono trasmessi in duplice copia alla Corte dei conti - Sezione controllo enti, e al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'approvazione ministeriale.

Capo V

Art. 28.

Vigilanza

Il Fondo di assistenza per i finanziamenti è posto sotto la vigilanza del Ministro delle finanze, il quale può impartire direttive di massima per la impostazione del programma annuale di assistenza dell'ente, ordinare ispezioni sulla gestione finanziaria e sull'amministrazione del patrimonio sia a mezzo di funzionari del Ministero delle finanze sia con richiesta, allo stesso fine, alla Ragioneria generale dello Stato, a norma dell'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037; chiedere in qualsiasi momento al consiglio di amministrazione e al collegio dei revisori dati, notizie e documenti sull'attività e sulle risultanze di gestione; variare le percentuali di assegnazione delle entrate correnti ai vari capitoli di spesa, su proposta motivata dallo stesso consiglio di amministrazione, fermo restando il disposto del penultimo comma dell'art. 7 per l'indennità di buonuscita.

Capo VI

Art. 29.

Disposizioni transitorie

Le disposizioni del presente statuto entrano in vigore il 1° gennaio successivo alla data della sua approvazione.

Il consiglio di amministrazione, l'ufficio segreteria e la cassa del fondo per le operazioni e scritture contabili e per la formazione del rendiconto generale si conformeranno alle disposizioni dei capi III e IV con inizio dalla stessa data, ristrutturando il bilancio di previsione eventualmente già approvato ai fini della compilazione del rendiconto stesso.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 ottobre 1978.

Esenzione dall'obbligo di consegna di un esemplare dell'opera: « Piano regolatore generale di Genova ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 7 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, modificata con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, concernente la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni, e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052;

Vista la domanda in data 30 aprile 1976, con la quale l'Officina grafica S.A.G.E.P. S.p.a., con sede in Genova, piazza della Vittoria n. 14, chiede l'esenzione dalla consegna di taluni esemplari d'obbligo dell'opera: « Piano regolatore generale di Genova »;

Considerato il carattere strettamente tecnico dell'opera, che consiste in trentasette carte della città di Genova corredate da quattro volumi di presentazione ed illustrazione delle carte stesse, la limitata tiratura e la sua specifica destinazione;

Sentito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 12 della legge sopracitata;

Decreta:

E' concessa temporanea esenzione dall'obbligo della consegna prevista dalla legge 2 febbraio 1939, n. 374, e successive modificazioni, relativa all'opera: « Piano regolatore generale di Genova » dell'Officina grafica S.A.G.E.P., con sede in Genova, piazza della Vittoria n. 14.

L'esenzione riguarda l'esemplare dell'opera di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1978

p. *Il Presidente*: BRESSANI

(9561)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 ottobre 1978.

Esenzione dall'obbligo di consegna di un esemplare dell'opera: « Biblioteca di disegni ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 7 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, modificata con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, concernente la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni, e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052;

Vista la domanda in data 12 gennaio 1978, con la quale la Casa editrice Fratelli Alinari S.p.a. I.D.E.A., con sede in Firenze, via Nazionale n. 6, chiede l'esenzione della consegna di taluni degli esemplari d'obbligo per l'opera: « Biblioteca di disegni »;

Considerato che il carattere strettamente artistico dell'opera, costituita da quaranta cartelle contenenti tavole in fototipia, la tiratura limitata a soli trecento esemplari numerati, e l'elevato costo di edizione: lire 12.000.000 per ogni copia;

Sentito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 12 della legge sopracitata;

Decreta:

E' concessa temporanea esenzione dall'obbligo della consegna prevista dalla legge 2 febbraio 1939, n. 374, e successive modificazioni, relativa all'opera: « Biblioteca di disegni » della Casa editrice Fratelli Alinari S.p.a. I.D.E.A., con sede in Firenze, via Nazionale n. 6

L'esenzione riguarda l'esemplare dell'opera di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1978

p. *Il Presidente*: BRESSANI

(9560)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1977.

Rettifica del caposaldo della strada statale « di Palagonia ».

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1967, n. 760;

Vista la nota del 27 gennaio 1977, n. 4561, con la quale la Direzione generale dell'A.N.A.S. assume che la strada statale n. 385 « di Palagonia », per effetto delle modificazioni alle strade statali apportate dal decreto ministeriale n. 760 del 31 marzo 1967, viene ad avere il caposaldo iniziale sulla strada statale n. 194 e non più sulla strada statale n. 114 rimanendo invariata la sua lunghezza e gli altri suoi capisaldi;

Sentiti il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. e il Consiglio superiore dei lavori pubblici i quali hanno espresso parere favorevole, con i voti rispettivamente del 23 aprile 1974, n. 425 e del 14 giugno 1977, n. 318;

Ritenuto quindi che si può accogliere la richiesta dell'A.N.A.S. di cui alla citata nota n. 4561;

Decreta:

Ad integrazione del decreto ministeriale n. 760 del 31 marzo 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 12 giugno 1967, la strada statale n. 385 « di Palagonia » viene ad avere il suo caposaldo iniziale sulla strada statale n. 194 (bivio Iazzotto).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1977

Il Ministro: GULLOTTI

(8874)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1978.

Modificazioni allo statuto della sezione autonoma « Credito navale » dell'Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico, in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE FINANZE, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELLA MARINA MERCANTILE

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 1932, n. 1581, il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 376, convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 169, la legge 21 maggio 1940, n. 657, il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 1, il regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491, la legge 8 aprile 1954, n. 102;

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni;

Visto lo statuto della sezione autonoma « Credito navale » dell'Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 19 maggio 1962;

Vista la deliberazione assunta in data 13 luglio 1977 dall'assemblea dei partecipanti alla predetta sezione autonoma;

Visto il parere espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 29 dicembre 1977;

Decreta:

E' approvata la modificazione degli articoli 6, 7, 8, 9, 23 e 31 dello statuto della sezione autonoma « Credito navale » dell'I.M.I., ente di diritto pubblico, con sede in Roma, in conformità dell'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1978

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro della marina mercantile
COLOMBO

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA SEZIONE AUTONOMA « CREDITO NAVALE » DELL'ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO, ENTE DI DIRITTO PUBBLICO, IN ROMA.

Titolo III

OPERAZIONI

Art. 6. — Per l'attuazione dei suoi scopi la sezione può:

a) concedere finanziamenti mediante mutui ed altre operazioni di credito (incluse le prestazioni di fidejussione e di altre garanzie) a favore di imprese esercenti la navigazione marittima od altre attività ad essa connesse;

b) effettuare le operazioni consentite da leggi speciali, ivi compresi anche i finanziamenti di cui alla legge 17 luglio 1954, n. 522, ed alle altre disposizioni concernenti il credito navale e peschereccio;

c) assumere partecipazioni (sia azionarie che in altre forme) in attività concernenti la navigazione marittima od altre attività ad essa connesse;

d) assumere partecipazioni in enti aventi per oggetto l'assunzione ed il collocamento di obbligazioni ed in enti esercenti il credito mobiliare in genere;

e) acquistare e rivendere, anche per conto di terzi, titoli pubblici e privati, crediti, effetti cambiari ed altri valori, ed effettuare anticipazioni e riporti per investimenti temporanei delle somme disponibili;

f) acquistare beni immobili per uso di propri uffici e per impiego di una aliquota non maggiore del 50 % degli utili passati a riserva, ed effettuare l'acquisto di beni mobili, di beni immobili e di altri valori (ivi compresi navi e galleggianti) in sede di realizzazione dei propri crediti, ed effettuare la rivendita dei beni suddetti;

g) espletare mandati relativi ad operazioni creditizie e finanziarie per conto di terzi;

h) emettere i titoli e contrarre i prestiti di cui al successivo art. 7;

i) compiere ogni altra operazione, attiva e passiva, consentita dallo statuto, dalle leggi applicabili alla sezione, od autorizzata dall'organo di vigilanza, e comunque utili al miglior raggiungimento dei suoi scopi, fermo il divieto di cui al secondo comma dell'art. 2.

Le operazioni di cui sopra possono essere effettuate sia in Italia che all'estero, e sia in lire che in valute estere.

Esse possono essere effettuate anche nei confronti di filiazioni estere di imprese italiane, di imprese italiane all'estero, nonchè di imprese estere, qualora il consiglio di amministra-

zione della sezione riconosca trattarsi di attività che presentano, direttamente od indirettamente, particolare interesse per l'economia italiana.

I finanziamenti e le altre operazioni di credito non possono avere durata eccedente i 15 anni, salvo eventuali deroghe a tale limite che fossero eccezionalmente autorizzate dall'organo di vigilanza.

Le operazioni della sezione sono assistite dalle garanzie di volta in volta determinate dalla sezione stessa, anche successivamente al perfezionamento di dette operazioni, sotto forma sia di garanzie reali, mobiliari ed immobiliari, che personali, le une e le altre prestate sia dai debitori che da terzi.

La sezione può anche richiedere una speciale polizza di assicurazione integrativa delle normali polizze assicurative.

Gli organi della sezione determinano le norme e le modalità per il compimento delle operazioni.

Art. 7. — Per l'attuazione dei suoi scopi la sezione può, sia in Italia che all'estero:

a) emettere obbligazioni portanti un interesse annuo, con o senza speciali garanzie, ed anche a premi;

b) emettere obbligazioni fruttifere di un interesse annuo e di partecipazione ai dividendi di speciali gruppi di valori azionari posseduti dalla sezione stessa;

c) contrarre prestiti interni ed esteri, anche in altre forme, fermo sempre il divieto di cui al secondo comma dell'art. 2.

Le obbligazioni non possono avere durata superiore a venti anni.

L'organo di vigilanza può autorizzare eventuali deroghe eccezionali a tale limite.

Le emissioni delle obbligazioni debbono essere preventivamente approvate a norma dell'art. 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive disposizioni modificative.

I titoli ed i prestiti di cui al presente articolo possono essere emessi e contratti anche in valute estere, sotto la osservanza delle norme vigenti.

Il valore nominale delle obbligazioni emesse insieme ad ogni altro impegno della sezione (ivi compresi quelli dipendenti dalle fidejussioni e dalle altre garanzie prestate, in lire ed in valute estere) non può superare il vigintuplo del capitale sottoscritto e delle riserve.

Agli effetti del computo di tale vigintuplo, dall'importo delle obbligazioni a di ogni altro impegno della sezione — calcolati questi ultimi al netto dei depositi presso banche e dei titoli di proprietà emessi dallo stato — si detrae il residuo importo dei finanziamenti concessi dalla sezione assistiti dalla garanzia dello Stato.

Art. 8. — Le obbligazioni di cui alla lettera *a*) dell'art. 7, sono emesse per l'attuazione delle operazioni attive di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *i*), dell'art. 6

Le obbligazioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 7 sono emesse in relazione a speciali gruppi di valori azionari di proprietà della sezione.

Art. 9. — Le obbligazioni possono essere in certificati unitari o multipli, al portatore o nominativi, e questi ultimi anche con cedole al portatore. E' ammesso, a domanda e spese degli interessati, il tramutamento dei titoli dal portatore al nome, e viceversa.

Le obbligazioni emesse dalla sezione sono assimilate, ad ogni effetto, alle cartelle di istituti autorizzati alle operazioni di credito fondiario, sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato ad effettuare operazioni di anticipazione, e possono essere accettate dalle pubbliche amministrazioni quale deposito cauzionale.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni, nonchè gli enti morali, sono autorizzati ad investire le proprie disponibilità in obbligazioni della sezione, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamenti o degli statuti generali o speciali.

c) *Il consiglio di amministrazione*

Art. 23. — Il consiglio di amministrazione è composto di nove membri, e cioè del presidente, del sostituto del presidente di cui all'art. 21, di un consigliere nominato dal Ministro del tesoro, di un consigliere nominato dal Ministro della marina mercantile, e di cinque consiglieri eletti dall'assemblea dei partecipanti.

La elezione è effettuata dall'assemblea stessa a scheda segreta ove richiesto anche da un solo partecipante.

I consiglieri di nomina ministeriale ed i consiglieri eletti dall'assemblea dei partecipanti durano in carica tre esercizi e possono essere confermati. Essi continuano a rimanere in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale scade il termine predetto, e successivamente fino a quando entrano in carica i loro successori.

I consiglieri di nomina ministeriale e di elezione assembleare che formeranno il primo consiglio di amministrazione resteranno in carica fino all'esercizio 1963-64 incluso.

Art. 31. — I sindaci esercitano il controllo sulla gestione contabile, amministrativa e finanziaria della sezione e sulla ottemperanza alle disposizioni di legge e dello statuto.

I sindaci attestano la veridicità dei bilanci, nonchè la osservanza dei limiti di cui all'art. 7.

I sindaci effettivi debbono essere invitati alle riunioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei partecipanti.

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(9045)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1978.

Trasferimento del comune di Diso dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Casarano a quella dei corrispondenti uffici di Maglie.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644;

Riconosciuta l'opportunità di modificare le circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro di Casarano e Maglie, al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Diso un più agevole accesso agli uffici finanziari;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Diso è trasferito dalla circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'ufficio del registro di Casarano a quella dei corrispondenti uffici di Maglie.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1978

Il Ministro: MALFATTI

(9465)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza presentate dalla rappresentanza della Compagnia francese di assicurazioni «L'Union des assurances de Paris - Vie», in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale della compagnia francese di assicurazioni « L'Union des assurances de Paris - Vie », con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, e di condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, e le sottoindicate condizioni di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « L'Union des assurances de Paris - Vie », con sede in Genova:

tariffa 9-u (M) relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di I/12 n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 15-u relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo o sino al termine del periodo stesso;

tariffa 15 relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

tariffa 1 u relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 14 novembre 1964, n. 5183);

tariffa 2 relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 14 novembre 1964, n. 5183);

tariffa 3 relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 19 ottobre 1957, n. 3098);

tariffa 3 u relativa all'assicurazione mista, a premio unico di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamento in caso di sua premorienza (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 19 ottobre 1957, n. 3098);

tariffa 7 relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 15 dicembre 1967, n. 6068 e 28 aprile 1977, n. 10710);

tariffa 7 u relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 15 dicembre 1967, n. 6068 e 28 aprile 1977, n. 10710);

tariffa 9 u relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 24 settembre 1970, n. 7036 e 28 aprile 1977, n. 10750);

tariffa 9 relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 24 settembre 1970, n. 7036 e 28 aprile 1977, n. 10710);

tariffa 7P/6 relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo crescente del 6% dal secondo anno, di un capitale crescente nella stessa misura e pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 1 relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo pagabile al massimo fino all'85° anno di età, di un capitale liquidabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 14 novembre 1964, n. 5183);

tariffa 7/2-t relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 7 u (2-t) relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 7 c/10 relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10% dal secondo anno pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1977, n. 10710);

tariffa 7 c/c relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, con rimborso dei premi pagati in caso di sopravvivenza alla scadenza del contratto;

condizioni di polizza per l'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio e capitale crescenti del 6% dal secondo anno;

condizioni di polizza dell'assicurazione vita intera a premio unico;

condizioni di polizza dell'assicurazione vita intera a premio temporaneo;

condizioni di polizza dell'assicurazione vita intera con pagamento del premio al massimo sino all'85° anno di età;

condizioni di polizza per l'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, a capitale crescente del 10% a partire dal secondo anno.

Roma, addì 30 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(8987)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1978.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla S.p.a. La Venezia assicurazioni, in Trieste.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni La Venezia assicurazioni, con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le sottoindicate condizioni di polizza, presentate dalla società per azioni La Venezia assicurazioni, con sede in Trieste:

tariffa V 22 relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

tariffa V 21 relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza.

tariffa V 25-4%-C relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4% dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente in caso di sua premorienza, senza o con capitalizzazione delle decrescenze;

tariffa V 5 relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 1° settembre 1975, n. 9667);

tariffa V 4 relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa V 6U relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa V 6 relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di I/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

condizioni particolari di polizza.

Roma, addì 30 ottobre 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(8992)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio nel comune di Milano.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 28 luglio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio operanti nel comune di Milano, con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visti i decreti ministeriali 31 ottobre 1977, 21 febbraio 1978, 22 febbraio 1978, 31 luglio 1978 e 29 settembre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio operanti nel comune di Milano;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 28 luglio 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio nel comune di Milano, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9459)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1978.

Modificazioni allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso la Cassa di risparmio di Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 e, in particolare, l'art. 2 di detta legge;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1976, n. 7 e, in particolare, l'art. 24 di detto decreto;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso la Cassa di risparmio di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1961, n. 919, e modificato con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1977;

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione in data 10 giugno 1977 e 9 dicembre 1977 e dall'assemblea generale ordinaria dei soci della Cassa di risparmio di Roma in data 19 marzo 1978;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

E' approvata la modificazione degli articoli 2, 3, 4 e 8 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso la Cassa di risparmio di Roma, ente morale con sede in Roma, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1978

Il Ministro: PANDOLFI

SEZIONE AUTONOMA PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE ED IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITA' DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ROMA.

Art. 2. — Compito della sezione è l'erogazione di mutui a favore di enti pubblici, dei loro consorzi delle aziende autonome e delle società dagli stessi enti pubblici costituite o nelle quali detengano la maggioranza del capitale azionario, nonchè a favore di imprese di nazionalità italiana che abbiano ottenuto dagli enti predetti concessioni relative ad opere pubbliche o impianti di pubblica utilità da realizzare nell'ambito della sfera di competenza della sezione.

Art. 3. — I mutui di che all'articolo precedente saranno ef- effettuati alle condizioni, con le modalità ed i limiti e le garanzie previste dalla legge 11 marzo 1958, n. 238, e successive modifiche ed integrazioni, mercé l'impiego delle somme provenienti dal collocamento delle obbligazioni. La sezione potrà emettere, in serie speciali, anche obbligazioni in valuta estera mediante collocamento delle stesse in Paesi esteri, con l'osservanza delle norme valutarie vigenti, al momento dell'emissione dei titoli.

L'emissione di obbligazioni della sezione è regolata dalle norme stabilite dall'art. 3 della legge 11 marzo 1958, n. 238 e ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 e degli articoli 8 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7.

Art. 4. — Il patrimonio della sezione è formato dal fondo di dotazione e dalle riserve.

Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di lire un miliardo assegnata dalla Cassa di risparmio di Roma.

Le riserve sono costituite mediante l'accantonamento degli utili annuali, secondo quanto disposto dall'art. 8.

I fondi patrimoniali, ivi compresi i fondi di riserva, possono essere impiegati ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, commi quarto e quinto.

Art. 8. — L'esercizio della sezione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Sugli utili di esercizio deve essere dedotto il 10 % da destinare alla riserva ordinaria fino a che questa non abbia raggiunto un ammontare pari a cinque decimi del fondo di dotazione.

Soddisfatto l'obbligo di cui al precedente comma, potrà essere corrisposta una remunerazione sul fondo di dotazione nella misura fissata dal consiglio di amministrazione in armonia all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7.

La parte residua degli utili netti andrà, per una metà, in aumento del fondo di riserva ordinaria; l'altra metà resterà a disposizione dell'assemblea dei soci ai sensi del precitato art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7.

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(9533)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plasa, con sede in Cagliari e stabilimenti in Assemini e località Macchiareddu Grogastu.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Plasa, con sede in Cagliari, stabilimenti in Assemini e località Macchiareddu Grogastu;

Visti i decreti ministeriali 7 aprile 1978 e 1° settembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1977 al 30 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plasa, con sede in Cagliari, stabilimenti in Assemini e località Macchiareddu Grogastu, è prolungata fino al 30 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9158)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1978.

Concessione dal 6 marzo 1978 al 30 giugno 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torno Giuseppe e C., in Milano, cantiere di Entracque.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. Torno Giuseppe e C., con sede in Milano, cantiere di Entracque (Cuneo);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazione sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torno Giuseppe e C., con sede in Milano, cantiere di Entracque (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 marzo 1978 al 30 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9455)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cappellificio Alfa Geri, in Montevarchi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 14 novembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cappellificio Alfa Geri di Montevarchi (Arezzo), con effetto dal 29 agosto 1977;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cappellificio Alfa Geri di Montevarchi (Arezzo), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9460)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Zignago S. Margherita, con sede e stabilimenti in Fossalta di Portogruaro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Industrie Zignago S. Margherita, con sede e stabilimenti in Fossalta di Portogruaro (Venezia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazione sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Zignago S. Margherita, con sede e stabilimenti in Fossalta di Portogruaro (Venezia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 dicembre 1977 al 12 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9457)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1978.

Concessione dal 22 ottobre 1976 al 21 settembre 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Villa, in Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cartiere Villa, con sede in Milano;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Villa, con sede in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 ottobre 1976 al 21 settembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9456)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Lamezia Terme per il completamento degli stabilimenti S.I.R.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 29 ottobre 1977, con il quale è stata accertata nell'area di Lamezia Terme la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento degli stabilimenti S.I.R. sospesi dal 29 ottobre 1977 o sospesi entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 29 dicembre 1977, 11 marzo 1978 e 31 luglio 1978 di concessione per nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Lamezia Terme per il completamento degli stabilimenti S.I.R.;

Rilevata la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Lamezia Terme per il completamento degli stabilimenti S.I.R. che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1977.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9462)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della gomma operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 24 maggio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della gomma operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 1° gennaio 1976;

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1977, 9 gennaio 1978, 10 gennaio 1978, 12 aprile 1978, 13 aprile 1978, 29 giugno 1978 e 10 ottobre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore della gomma operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 24 maggio 1977, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della gomma operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1978

Il Ministro: Scotti

(9453)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori delle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 1° gennaio 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Battipaglia (Salerno) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R. sospesi dal 1° gennaio 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 1° aprile 1978, 20 maggio 1978 e 29 luglio 1978 di concessione per nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R.;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R., che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 1° aprile 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1978

Il Ministro: Scotti

(9461)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della gomma operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 24 maggio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della gomma operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 1° gennaio 1976;

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1977, 9 gennaio 1978, 10 gennaio 1978, 12 aprile 1978, 13 aprile 1978, 29 giugno 1978, 10 ottobre 1978 e 20 novembre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore della gomma operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 24 maggio 1977, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della gomma operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1978

Il Ministro: Scotti

(9454)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2457/78 del consiglio, del 16 ottobre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, concernente taluni vini originari della Tunisia che beneficiano di una denominazione d'origine.

Regolamento (CEE) n. 2458/78 del consiglio, del 16 ottobre 1978, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni vini a denominazione di origine, della sottovoce ex 22.05 C della tariffa doganale comune, originari della Tunisia (1978/1979).

Regolamento (CEE) n. 2459/78 del consiglio, del 16 ottobre 1978, recante apertura, ripartizione e modo di gestione di un contingente tariffario comunitario di pomodori freschi o refrigerati, della sottovoce ex 07.01 M I della tariffa doganale comune, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei Paesi e territori d'oltremare (1978/1979).

Regolamento (CEE) n. 2460/78 della commissione, del 20 ottobre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2461/78 della commissione, del 20 ottobre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2462/78 della commissione, del 20 ottobre 1978, che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2463/78 della commissione, del 20 ottobre 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2464/78 della commissione, del 20 ottobre 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica dell'Afganistan a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2465/78 della commissione, del 20 ottobre 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato alla Lega delle società della Croce Rossa a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2466/78 della commissione, del 20 ottobre 1978, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato alla Repubblica araba dello Yemen a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2467/78 della commissione, del 20 ottobre 1978, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) numero 1036/78 che fissa in particolare gli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 2468/78 della commissione, del 20 ottobre 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 705/78 del consiglio, del 4 aprile 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 3330/74 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 94 dell'8 aprile 1978.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 709/78 del consiglio, del 4 aprile 1978, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2727/75 e (CEE) n. 1418/76 per quanto concerne le restituzioni all'esportazione per i cereali e il riso, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 94 dell'8 aprile 1978.

Pubblicati nel n. L 296 *del* 21 *ottobre* 1978.

(276/C)

Regolamento (CEE) n. 2469/78 del consiglio, del 16 ottobre 1978, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di uve secche, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno, della sottovoce 08.04 B I della tariffa doganale comune (anno 1979).

Regolamento (CEE) n. 2470/78 del consiglio, del 16 ottobre 1978, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni legni compensati di conifere, della voce ex 44.15 della tariffa doganale comune (anno 1979).

Regolamento (CEE) n. 2471/78 della commissione, del 23 ottobre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2472/78 della commissione, del 23 ottobre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2473/78 della commissione, del 23 ottobre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Informazione relativa all'accessione delle Isole Salomone alla convenzione ACP-CEE di Lomé.

Informazione relativa alla data di entrata in vigore del protocollo finanziario e del protocollo aggiuntivo con la Repubblica portoghese.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1726/78 della commissione, del 24 luglio 1978, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato all'isola Maurizio a titolo di aiuto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 201 del 25 luglio 1978.

Pubblicati nel n. L 297 *del* 24 *ottobre* 1978.

(277/C)

Regolamento (CEE) n. 2474/78 della commissione, del 24 ottobre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2475/78 della commissione, del 24 ottobre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2476/78 della commissione, del 24 ottobre 1978, che modifica i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2477/78 della commissione, del 24 ottobre 1978, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di uva da tavola originaria della Grecia.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 2290/78 della commissione, del 28 settembre 1978, relativo alle modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di ricino pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 275 del 30 settembre 1978.

Pubblicati nel n. L 298 *del* 25 *ottobre* 1978.

(278/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di due componenti la commissione elettorale centrale per la elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione per il personale dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1978 il segretario capo Bottalico Nicola e l'aiutante capo Giovannenze Michele sono stati nominati componenti della commissione elettorale centrale per la elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per il personale dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili, in sostituzione del segretario capo Baratta Felice e dell'aiutante capo Astarita Gaetano che cessano dall'incarico.

(9544)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'opera universitaria di Parma ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Parma 27 settembre 1978, n. 4619, div. 1ª, l'opera universitaria di Parma è stata autorizzata ad acquistare un immobile in Parma, via Salnitrara angolo piazzale Goito, per il valore complessivo di L. 299.660.000, da destinare a uffici amministrativi e servizi.

(9404)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 236

Corso dei cambi del 4 dicembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	852,55	852,55	852,60	852,55	852,50	852,55	852,45	852,55	852,55	852,55
Dollaro canadese	729,90	729,90	730 —	729,90	729,75	729,90	729,80	729,90	729,90	729,90
Franco svizzero	497,40	497,40	496 —	497,40	496,35	497,40	496,87	497,40	497,40	497,40
Corona danese	158,01	158,01	157,90	158,01	157,97	158,01	157,98	158,01	158,01	158 —
Corona norvegese	164,92	164,92	164,75	164,92	164,85	164,92	164,89	164,92	164,92	164,90
Corona svedese	191,76	191,76	191,50	191,76	191,72	191,76	191,70	191,76	191,76	191,75
Fiorino olandese	407,13	407,13	406,75	407,13	406,96	407,30	406,99	407,13	407,13	407,15
Franco belga	27,81	27,81	27,85	27,81	27,84	27,81	27,843	27,81	27,81	27,80
Franco francese	191,98	191,98	191,60	191,98	191,70	191,89	191,78	191,98	191,98	191,95
Lira sterlina	1650,30	1650,30	1651 —	1650,30	1649,67	1650,30	1650,60	1650,30	1650,30	1650,30
Marco germanico	445,10	445,10	444,75	445,10	444,82	445,10	444,83	445,10	445,10	445,10
Scellino austriaco	60,722	60,722	60,72	60,722	60,73	60,72	60,75	60,722	60,722	60,70
Escudo portoghese	18,40	18,40	18,21	18,40	18,25	18,40	18,20	18,40	18,40	18,40
Peseta spagnola	11,918	11,918	11,9175	11,918	11,90	11,91	11,919	11,918	11,918	11,90
Yen giapponese	4,288	4,288	4,30	4,288	4,29	4,28	4,293	4,288	4,288	4,28

Media dei titoli del 4 dicembre 1978

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	73,525
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	99,900
» 5 % (Ricostruzione)	100,675
» 5 % (Città di Trieste)	100,925
» 5 % (Beni esteri)	100,575
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	87,550
» 5,50 % » » 1968-83	83,825
» 5,50 % » » 1969-84	81,475
» 6 % » » 1970-85	79,900
» 6 % » » 1971-86	78,450
» 6 % » » 1972-87	75,800
» 9 % » » 1975-90	85,025
» 9 % » » 1976-91	84,525
» 10 % » » 1977-92	88,350
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,300
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,200
» » » » 1-10-1979	101,250
» » » » 1- 1-1978/80	100,850
» » » » 1- 3-1978/80	100,825
» » » » 1- 6-1978/80	100,550
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	99,475
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	98,900
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,700
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	93,700
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,975
» » » 10 % 1- 1-1981	95,450
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,325
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,550
» » » 12 % 1- 4-1982	98,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 dicembre 1978

Valuta	Cambio
Dollaro USA	852,50
Dollaro canadese	729,85
Franco svizzero	497,135
Corona danese	157,995
Corona norvegese	164,905
Corona svedese	191,73
Fiorino olandese	407,06
Franco belga	27,826
Franco francese	191,88
Lira sterlina	1650,45
Marco germanico	444,965
Scellino austriaco	60,736
Escudo portoghese	18,30
Peseta spagnola	11,918
Yen giapponese	4,29

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Brisighella

Con deliberazione della giunta regionale 25 settembre 1978, n. 3361 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 5272/4938 nella seduta del 25 ottobre 1978), è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Brisighella (Ravenna), adottata con deliberazione del consiglio comunale 3 dicembre 1976, n. 215.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(9082)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Zelo Buon Persico

Con deliberazione della giunta regionale 17 ottobre 1978, n. 18932, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Zelo Buon Persico (Milano), adottato con deliberazione consiliare 29 gennaio 1977, n. 2.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 21 ottobre 1977, n. 60.

(9225)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Montegrino Valtravaglia

Con deliberazione della giunta regionale 10 ottobre 1978, n. 18806, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Montegrino Valtravaglia (Varese), adottato con deliberazione consiliare 27 luglio 1976, n. 24.

(9226)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Induno Olona

Con deliberazione della giunta regionale 17 ottobre 1978, n. 18933, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Induno Olona (Varese), adottato con deliberazione consiliare 16 luglio 1976, n. 42.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 27 novembre 1976, n. 81.

(9227)

Variante al piano regolatore generale del comune di Vimodrone

Con deliberazione della giunta regionale 10 ottobre 1978, n. 18807, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Vimodrone (Milano), adottata con deliberazione consiliare 31 gennaio 1976, n. 6, relativa alla zona compresa fra le vie: Piave, S. Anna, Giovanni XXIII e Turati.

(9228)

Approvazione del piano di zona del comune di Zanica

Con deliberazione della giunta regionale 17 ottobre 1978, n. 18943, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Zanica (Bergamo).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito sarà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(9230)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un terreno in comune di Cogolo

Con delibeazione 29 settembre 1978, n. 8977, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 1879/2 del comune catastale di Cogolo dal demanio al patrimonio provinciale.

(9422)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/18902 del 5 dicembre 1928, con il quale il cognome del sig. Korb Ugo, nato a Pola il 22 giugno 1889, venne ridotto nella forma italiana di « Corbi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Kadia Carla ed al figlio Loredano;

Vista la domanda prodotta in data 25 ottobre 1978, corredata della prescritta documentazione, con la quale il figlio del predetto, sig. Corbi Loredano, nato a Trieste il 1° luglio 1921, residente a Venezia-Lido, via Lepanto, 36, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Korb »;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Ugo, sig. Corbi Loredano, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Korb ».

Eguale restituzione in pristino viene fatta per il cognome Corbi assunto dalla moglie del predetto, Pajer Maria Luisa, nata a Venezia-Lido il 4 dicembre 1928.

Il sindaco di Venezia è pregato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 16 novembre 1978

p. *Il prefetto*: RUGGIERO

(9349)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/18902 del 5 dicembre 1928, con il quale il cognome del sig. Korb Ugo, nato a Pola il 22 giugno 1889, venne ridotto nella forma italiana di « Corbi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Kadia Carla ed al figlio Loredano;

Vista la domanda prodotta in data 10 novembre 1978, corredata della prescritta documentazione, con la quale il nipote del predetto, sig. Corbi Federico, nato a Venezia-Lido il 18 febbraio 1955 ed ivi residente in via Lepanto, 36, chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Korb », posseduto dal padre Loredano prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il decreto prefettizio citato in premessa è revocato per quanto riguarda gli effetti nei confronti del figlio di Loredano, sig. Corbi Federico, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di « Korb ».

Il sindaco di Venezia è pregato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 16 novembre 1978

p. *Il prefetto*: RUGGIERO

(9350)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a milleottocentosessantuno posti di operaio specializzato, qualificato e comune, del ruolo delle lavorazioni e dei servizi generali.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare tenuto conto del disposto dell'art. 15 della legge medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, contenente norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato, ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 6 giugno 1973, n. 313, concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e la legge n. 734 del 15 novembre 1973, concernente il trattamento economico del personale statale;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Considerato che sono da conferire per inderogabili esigenze di servizio posti nelle seguenti qualifiche di mestiere:

a) *specailizzati*: aggiustatore-congegnatore, apparecchiatore telegrafonico-telescriventista, attrezzista meccanico, calderaio, carpentiere in ferro e metalli, collaudatore di automotoveicoli e mezzi blindo corazzati e loro complessi, coloritore, conduttore di forni non elettrici, conduttore di gru e carri ponte, conduttore patentato di caldaie, elettricista, elettromeccanico, elettronico, fabbro fucinatore e carpentiere, falegname, frigorista, idraulico-tubista, installatore e riparatore di impianti e apparecchiature di erogazione combustibili, lamierista, litografo, lucidista di disegni, meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati, meccanico per macchine speciali, meccanico per pompe a iniezione e per carburatori, montatore di impianti oleodinamici, motorista, muratore, operaio chimico, operaio per bacino, operatore di macchine per la lavorazione dei metalli, palombaro, saldatore, sarto, sellaio, tipografo, addetto ai servizi di deposito e magazzino, autista con patente civile D ed E o corrispondente militare, cameriere, conduttore di locomotive e locomotori, cuoco, infermiere patentato, armaiolo, artificiere esplosivista;

b) *qualificati*: aggiustatore-congegnatore, armaiolo, artificiere esplosivista, attrezzatore navale, attrezzista meccanico, calderaio, calzolaio, carpentiere in legno, carpentiere in ferro e metalli, collaudatore di automotoveicoli e mezzi blindo corazzati e loro complessi, coloritore, conduttore di forni non elettrici, conduttore di gru e carri ponte, conduttore patentato di caldaie, conduttore di mezzi speciali, decoratore o imbianchino, elettricista, elettromeccanico, fabbro fucinatore e carpentiere, falegname, fonditore, idraulico-tubista, installatore e riparatore di impianti e apparecchiature di erogazione combustibile, lamierista, lavoratore arte bianca, legatore, litografo, lucidista di disegni, macellaio, meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati, montatore di impianti oleodinamici, motorista, muratore, operaio chimico, operatore di macchine per la lavorazione dei metalli, saldatore, sellaio, stagnino, tappezziere, tipografo, vulcanizzatore e gommista, addetto ai lavori agricoli e giardiniere, addetto ai servizi di deposito e magazzino, addetto ai servizi di vigilanza, allevatore e addestratore di cani da guardia, autista con patente civile C o corrispondente militare, cameriere, conduttore patentato di macchine di natanti, conduttore patentato di caldaie di natanti, cuoco, famiglio, guardiano, infermiere patentato, padrone di motoscafi e pirobarche ed altri marittimi abilitati alla condotta di natanti, riordinatore casermaggio;

c) *comuni*: guida palombaro, manovale per lavorazioni, ciniere, famiglio, guardiano, manovale per servizi vari, marinaio, manovale per servizio ospedaliero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, col quale, tra l'altro, è stato stabilito che il numero complessivo dei posti disponibili nel 1977 per i quali il Ministero della difesa è autorizzato a bandire concorsi pubblici per l'assunzione di operai è determinato in 1861 unità, ripartite come segue:

operai specializzati: ruolo delle lavorazioni: 298; ruolo dei servizi generali: 31;

operai qualificati: ruolo delle lavorazioni: 417; ruolo dei servizi generali: 524;

operai comuni: ruolo delle lavorazioni: 45; ruolo dei servizi generali: 546;

Considerato che, in relazione ai posti disponibili nel 1977 per l'assunzione senza concorso di personale militare volontario, indicati nel decreto ministeriale 31 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1977, registro n. 47 Difesa, foglio n. 381, non è stata effettuata alcuna assunzione e che le correlate domande giacenti tuttora da definire concernono: quattordici posti nella categoria degli specializzati e dodici posti nella categoria dei qualificati del ruolo delle lavorazioni; un posto nella categoria degli specializzati e due posti nella categoria dei qualificati del ruolo dei servizi generali, per cui i rimanenti accennati posti sono conferibili per pubblico concorso ai sensi del secondo comma dell'art. 28 della legge 31 maggio 1975, n. 191;

Considerato altresì che, in relazione ai posti disponibili nel 1977 per l'assunzione di allievi operai nella categoria degli operai comuni, previsti col citato decreto ministeriale 31 gennaio 1977, in trentaquattro unità nel ruolo delle lavorazioni e in quattrocentodiciotto unità nel ruolo dei servizi generali, sono stati complessivamente assunti solo dieci allievi operai nella categoria dei comuni del ruolo dei servizi generali, per cui i rimanenti posti, essendo conferibili ai sensi del predetto art. 28, secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191, anche per pubblico concorso, possono sommarsi in parte a quelli conferibili con tale procedimento a seguito del mancato conferimento al personale militare volontario congedato;

Considerato che, pertanto, possono essere emanati pubblici concorsi per i posti per i quali la Presidenza del Consiglio ha dato la propria autorizzazione e che, di tale facoltà, si rivela opportuno avvalersi;

Considerato che sono state fatte salve le riserve di legge a favore dei beneficiari previsti dalle norme vigenti e che restano devoluti ai corsi allievi operai di cui all'art. 25 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, i posti disponibili alla data del 25 gennaio 1977;

Visto il decreto ministeriale in data 20 marzo 1978, concernente la delega di firma ai Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio dello Stato nell'Amministrazione della difesa per le esigenze degli enti e stabilimenti ubicati nelle seguenti regioni:

QUALIFICA DI MESTIERE	Categoria	Numero dei posti messi a concorso	Sedi di servizio presso cui di massima è prevista l'assegnazione dei vincitori
PIEMONTE			
A. — RUOLO DELLE LAVORAZIONI			
Aggiustatore-congegnatore:			
aggiustatore meccanico	specializzato	1	Alessandria
aggiustatore meccanico	qualificato	4	Alessandria, Cameri (Novara), Novara
Armaiolo:			
armaiolo in genere	specializzato	2	Alessandria
armaiolo in genere	qualificato	4	Alessandria
Artificiere-esplosivista:			
artificiere in genere	specializzato	2	Alessandria
artificiere in genere	qualificato	1	Alessandria
Calzolaio, calzolaio in genere	qualificato	1	Candiolo (Torino)
Collaudatore di automotoveicoli e mezzi blindo corazzati e loro complessi:			
collaudatore di complessi per automotoveicoli e mezzi blindo corazzati	specializzato	1	Torino
collaudatore di automotoveicoli e mezzi blindo corazzati in genere	qualificato	1	Torino
Conduttore di mezzi speciali, di sollevamento, trasporto e carico, ecc.	qualificato	1	Alessandria
Decoratore o imbianchino, imbianchino	qualificato	1	Alessandria
Elettricista:			
circuitista installatore e riparatore	specializzato	3	Alessandria, Candiolo (Torino), Torino
circuitista installatore e riparatore	qualificato	1	Alessandria
magnetista	qualificato	1	Torino
Falegname, falegname in genere	qualificato	2	Alessandria
Frigorista	specializzato	2	Alessandria, Candiolo (Torino)
Idraulico-tubista	specializzato	1	Alessandria
Idraulico-tubista	qualificato	1	Cameri (Novara)
Installatore e riparatore di impianti e apparecchiature di erogazione combustibili	qualificato	1	Torino
Manovale per lavorazioni, manovale addetto alle lavorazioni	comune	3	Alessandria, Torino, Novara
Meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati:			
meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati	specializzato	1	Alessandria
meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati	qualificato	2	Torino
cambista differenziatore	qualificato	2	Torino
Motorista, collaudatore motorista	qualificato	1	Torino
Muratore, muratore in genere	qualificato	3	Novara, Cameri (Novara), Alessandria
Operatore di macchine per la lavorazione dei metalli, fresatore	specializzato	1	Alessandria
Tappezziere, materassaio	qualificato	1	Candiolo (Torino)
Tipografo, compositore a mano	qualificato	1	Alessandria
B. — RUOLO DEI SERVIZI GENERALI			
Addetto ai servizi di deposito e magazzino, addetto alla ricezione conservazione e distribuzione dei materiali	qualificato	5	Alessandria, Torino
Autista con patente civile C o corrispondente militare	qualificato	6	Torino, Gozzano (Novara), Alessandria, Monteu da Po (Torino)
Cuoco	specializzato	1	Torino
Cuoco	qualificato	7	Alessandria, Ciriè (Torino), Torino, Castel d'Annone (Asti), Cameri (Novara)

QUALIFICA DI MESTIERE	Categoria	Numero dei posti messi a concorso	Sedi di servizio presso cui di massima è prevista l'assegnazione dei vincitori
Famiglio	comune	2	Castel d'Annone (Asti), Cameri (Novara)
Guardiano	qualificato	13	Candiolo (Torino), Alessandria, Ciriè (Torino), Torino
Guardiano	comune	18	Alessandria, Candiolo (Torino), Ciriè (Torino), Monteu da Po (Torino), Occimiano (Alessandria), Alice Castello (Vercelli)
Infermiere patentato	qualificato	7	Alessandria, Torino, Ciriè (Torino)
Manovale per servizi vari:			
addetto alle pulizie di cucina	comune	2	Alessandria
manovale addetto ai servizi generali	comune	23	Castel d'Annone (Asti), Alessandria, Alba (Cuneo), Casale Monferrato (Alessandria), Ciriè (Torino), Cuneo, Novara, Torino, Alice Castello (Vercelli)
Riordinatore casermaggio, rammendatrice e cucitrice	qualificato	1	Alessandria

LOMBARDIA

QUALIFICA DI MESTIERE	Categoria	Numero dei posti messi a concorso	Sedi di servizio presso cui di massima è prevista l'assegnazione dei vincitori
A. — Ruolo delle lavorazioni			
Aggiustatore-congegnatore, aggiustatore meccanico	qualificato	3	Milano, Mortara (Pavia)
Coloritore:			
pittore	specializzato	2	Milano, Ghedi (Brescia)
verniciatore a spruzzo	qualificato	3	Milano
Elettricista:			
accumulatorista	specializzato	1	Milano
elettrauto	specializzato	1	Milano
elettrauto	qualificato	1	Milano
magnetista	qualificato	1	Milano
Fabbro fucinatore e carpentiere, fabbro fucinatore e forgiatore	qualificato	1	Milano
Falegname:			
falegname in genere	specializzato	1	Milano
falegname in genere	qualificato	3	Ghedi (Brescia), Gallarate (Varese), Milano
Idraulico-tubista	specializzato	1	Godiasco (Pavia)
Idraulico-tubista	qualificato	3	Milano, Ghedi (Brescia)
Installatore e riparatore di impianti e apparecchiature di erogazione combustibili	specializzato	2	Milano, Godiasco (Pavia)
Installatore e riparatore di impianti ed apparecchiature di erogazione combustibili	qualificato	1	Milano
Lamierista:			
battilamiera	specializzato	1	Milano
battilamiera	qualificato	1	Milano
carrozziere	qualificato	1	Milano
Manovale per lavorazioni, manovale addetto alle lavorazioni	comune	7	Milano, Gallarate (Varese)
Meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati:			
cambista differenziatore	specializzato	1	Milano
cambista differenziatore	qualificato	1	Milano
meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati	specializzato	1	Milano
meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati	qualificato	2	Milano
Meccanico per pompe a iniezione e per carburatori, meccanico aggiustatore e verificatore di pompe a iniezione e per carburatori	specializzato	1	Milano

QUALIFICA DI MESTIERE	Categoria	Numero dei posti messi a concorso	Sedi di servizio presso cui di massima è prevista l'assegnazione dei vincitori
Montatore di impianti oleodinamici:			
montatore di impianti oleodinamici in genere	specializzato	1	Milano
torrettista	specializzato	1	Milano
torrettista	qualificato	1	Milano
Motorista:			
montatore di motori	specializzato	1	Milano
montatore di motori	qualificato	1	Milano
Muratore, muratore in genere	qualificato	2	Milano, Ghedi (Brescia)
Operatore di macchine per la lavorazione dei metalli, tornitore in metallo	qualificato	1	Milano
Saldatore, elettrico ed autogeno	qualificato	1	Milano
Stagnino, radiatorista	qualificato	1	Milano
Tappezziere, tappezziere per auto	qualificato	1	Milano
Vulcanizzatore e gommista	qualificato	1	Milano
B. — Ruolo dei servizi generali			
Addetto ai servizi di deposito e magazzino, addetto alla ricezione, conservazione e distribuzione dei materiali	qualificato	7	Milano, M. Cimarone (Brescia), Remondò (Pavia)
Autista con patente civile D ed E o corrispondente militare, conduttore di automezzi e trattori con patente D ed E	specializzato	1	Milano
Autista con patente civile C o corrispondente militare	qualificato	2	Godiasco (Pavia)
Ciniere	comune	1	Remondò (Pavia)
Conduttore di locomotive e locomotori	specializzato	1	Godiasco (Pavia)
Cuoco	qualificato	9	Milano, Gallarate (Varese), Mortara (Pavia), Ghedi (Brescia)
Famiglio	comune	5	Milano, Gallarate (Varese), Mortara (Pavia), Ghedi (Brescia)
Guardiano	qualificato	1	Mantova
Guardiano	comune	7	Valpersane (Brescia), Milano
Manovale per servizi vari, manovale addetto ai servizi generali	comune	13	Lodi (Milano), Milano, Pavia, Remondò (Pavia), Valpersane (Brescia)

VENETO

QUALIFICA DI MESTIERE	Categoria	Numero dei posti messi a concorso	Sedi di servizio presso cui di massima è prevista l'assegnazione dei vincitori
A. — Ruolo delle lavorazioni			
Aggiustatore-congegnatore, aggiustatore meccanico	qualificato	3	Monte Venda (Padova), Padova, L. di Concordia (Venezia)
Artificiere-esplosivista:			
artificiere in genere	specializzato	2	Mestre (Venezia), Verona
artificiere in genere	qualificato	2	Verona
Collaudatore di automotoveicoli e mezzi blindo corazzati e loro complessi:			
collaudatore di automotoveicoli e mezzi blindo corazzati in genere	specializzato	1	Treviso
collaudatore di complessi per automotoveicoli e mezzi blindo corazzati	specializzato	1	Verona
Coloritore:			
pittore	specializzato	4	Monte Venda (Padova), Padova, Villafranca (Verona), Istrana (Treviso)
verniciatore a spruzzo	specializzato	3	Verona, Padova, Istrana (Treviso)
verniciatore a spruzzo	qualificato	1	Padova
Conduttore di mezzi speciali, di sollevamento, trasporto e carico, ecc.	qualificato	1	Verona
Decoratore o imbianchino, imbianchino	qualificato	1	Mestre (Venezia)

QUALIFICA DI MESTIERE	Categoria	Numero dei posti messi a concorso	Sedi di servizio presso cui di massima è prevista l'assegnazione dei vincitori
Elettricista:			
elettrauto	qualificato	1	Padova
magnetista	qualificato	1	Padova
Fabbro fucinatore e carpentiere, fabbro fucinatore e forgiatore	qualificato	1	Padova
Falegname:			
falegname in genere	specializzato	1	Istrana (Treviso)
falegname in genere	qualificato	1	L. di Concordia (Venezia)
Idraulico-tubista	qualificato	7	Mestre (Venezia), Verona, Monte Venda (Padova), Padova, Istrana (Treviso), Villafranca (Verona), Treviso
Installatore e riparatore di impianti e apparecchiature di erogazione combustibili	qualificato	1	Verona
Lamierista:			
battilamiera	qualificato	1	Padova
carrozziere	specializzato	2	Treviso, Verona
Manovale per lavorazioni, manovale addetto alle lavorazioni	comune	6	Padova, Treviso, Verona
Meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati:			
cambista differenziatore	specializzato	3	Verona
cambista differenziatore	qualificato	2	Padova, Treviso
meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati	specializzato	1	Verona
meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati	qualificato	4	Padova
Meccanico per pompe a iniezione e per carburatori:			
carburatorista	specializzato	2	Padova, Verona
meccanico aggiustatore e verificatore di pompe a iniezione e per carburatori	specializzato	2	Padova, Verona
Montatore di impianti oleodinamici:			
montatore di impianti oleodinamici in genere	specializzato	1	Padova
torrettista	specializzato	2	Padova, Treviso
Motorista, montatore di motori	qualificato	1	Padova
Muratore, muratore in genere	qualificato	3	Padova, Treviso, Villafranca (Verona)
Operatore di macchine per la lavorazione dei metalli, conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche	specializzato	1	Treviso
Sarto, in genere	specializzato	1	Venezia
Stagnino, radiatorista	qualificato	1	Padova
Tappezziere, tappezziere per auto	qualificato	1	Treviso
Tipografo, compositore a mano	qualificato	1	Verona
Vulcanizzatore e gommista	qualificato	2	Treviso, Verona
B. — RUOLO DEI SERVIZI GENERALI			
Addetto ai lavori agricoli e giardiniere:			
addetto ai lavori di semina, raccolta e di campagna in genere	qualificato	1	Verona
giardiniere e ortolano	qualificato	3	Asiago (Vicenza), Schio (Vicenza), Nervesa della Battaglia (Treviso)
Addetto ai servizi di deposito e magazzino, addetto alla ricezione, conservazione e distribuzione dei materiali	qualificato	3	Orgiano (Vicenza), Padova, Verona
Autista con patente civile D ed E o corrispondente militare, conduttore di automezzi e trattori con patente D ed E	specializzato	1	Padova
Autista con patente civile C o corrispondente militare	qualificato	1	Verona
Cameriere	qualificato	2	Venezia

QUALIFICA DI MESTIERE	Categoria	Numero dei posti messi a concorso	Sedi di servizio presso cui di massima è prevista l'assegnazione dei vincitori
Cuoco	specializzato	3	Villafranca (Verona), Venezia, Peschiera del Garda (Verona)
Cuoco	qualificato	16	Padova, Verona, Villafranca (Verona), Istrana (Treviso), Ceggia (Venezia), Monte Calvarina (Vicenza), Zelo (Rovigo), Sanguinetto (Verona), L. di Concordia (Venezia), Venezia, Cortina d'Ampezzo (Belluno)
Famiglio	qualificato	3	Venezia
Famiglio	comune	13	Verona, L. di Concordia (Venezia), Villafranca (Verona), Istrana (Treviso), Ceggia (Venezia), Monte Calvarina (Vicenza), Zelo (Rovigo), Sanguinetto (Verona), Venezia
Guardiano	qualificato	12	Padova, Treviso, Bassano del Grappa (Vicenza), Costermano (Verona), Cortina d'Ampezzo (Belluno), Venezia
Guardiano	comune	18	Belluno, Cimabanche (Belluno), Forte Cosenz (Venezia), Giavera del Montello (Treviso), Padova, Schio (Vicenza), Treviso, Verona
Infermiere patentato	qualificato	6	Padova, Verona
Manovale per servizi vari:			
manovale addetto ai servizi generali	comune	28	Monte Venda (Padova), Cimabanche (Belluno), Mestre (Venezia), M. Vento (Verona), Padova, Treviso, Verona
addetto alle pulizie di cucina	comune	5	Villafranca (Verona), Istrana (Treviso)
Riordinatore casermaggio, guardarobiere	qualificato	1	Verona

FRIULI-VENEZIA GIULIA

QUALIFICA DI MESTIERE	Categoria	Numero dei posti messi a concorso	Sedi di servizio presso cui di massima è prevista l'assegnazione dei vincitori
A. — RUOLO DELLE LAVORAZIONI			
Aggiustatore-congegnatore, aggiustatore meccanico	qualificato	1	Maniago (Udine)
B. — RUOLO DEI SERVIZI GENERALI			
Addetto ai lavori agricoli e giardiniere, giardiniere e ortolano	qualificato	8	Fogliano di Redipuglia (Gorizia), Gorizia, Palmanova (Udine), Trieste
Addetto ai servizi di deposito e magazzino, addetto alla ricezione, conservazione e distribuzione dei materiali	qualificato	1	Udine
Cuoco	qualificato	7	Udine, Maniago (Udine), Cordovado (Pordenone)
Famiglio	comune	5	Udine, Maniago (Udine), Cordovado (Pordenone)
Guardiano	qualificato	3	Codroipo (Udine), Villa Vicentina (Udine)
Guardiano	comune	8	Sacile (Pordenone), Udine
Infermiere patentato	qualificato	4	Udine
Manovale per servizi vari, manovale addetto ai servizi generali	comune	7	Sacile (Pordenone), Udine, Rivolto (Udine)

QUALIFICA DI MESTIERE	Categoria	Numero dei posti messi a concorso	Sedi di servizio presso cui di massima è prevista l'assegnazione dei vincitori
TRENTINO-ALTO ADIGE			
B. — RUOLO DEI SERVIZI GENERALI			
Addetto ai lavori agricoli e giardiniere, giardiniere e ortolano	qualificato	2	Bolzano, Rovereto (Trento)
Addetto ai servizi di deposito e magazzino, addetto alla ricezione, conservazione e distribuzione dei materiali	qualificato	2	Bolzano
Cuoco	qualificato	6	Bolzano, Levico Terme (Trento), Monte Telegrafo (Bolzano)
Famiglio	qualificato	2	Bolzano
Famiglio	comune	3	Bolzano, Monte Telegrafo (Bolzano)
Guardiano	qualificato	2	San Candido (Bolzano), Vermiglio (Trento)
Guardiano	comune	10	Bolzano, Merano (Bolzano), San Giorgio di Brunico (Bolzano), Stilves (Bolzano), Tettoni Ora (Bolzano)
Manovale per servizi vari, manovale addetto ai servizi generali	comune	3	S. Giorgio di Brunico (Bolzano), Stilves (Bolzano), Tettoni Ora (Bolzano)
LIGURIA			
A. — RUOLO DELLE LAVORAZIONI			
Aggiustatore-congegnatore:			
aggiustatore meccanico	qualificato	1	Capo Mele (Savona)
congegnatore meccanico	specializzato	3	La Spezia
congegnatore meccanico	qualificato	2	La Spezia
congegnatore di precisione	specializzato	5	La Spezia
preparatore di gabinetto tecnologico	specializzato	1	La Spezia
Armaiolo, armaiolo in genere	specializzato	3	La Spezia
Artificiere-esplosivista, artificiere in genere	specializzato	2	La Spezia
Attrezzatore navale, attrezzatore navale e impiombatore di cavi	qualificato	1	La Spezia
Carpentiere in ferro e metalli:			
carpentiere in ferro e metalli in genere	specializzato	1	La Spezia
carpentiere in ferro e metalli in genere	qualificato	1	La Spezia
Conduttore di gru e carri ponte	qualificato	7	La Spezia
Conduttore di mezzi speciali, di sollevamento, trasporto e carico, ecc.	qualificato	1	La Spezia
Elettricista:			
bobinatore	qualificato	1	La Spezia
circuitista installatore e riparatore	qualificato	9	La Spezia
Elettromeccanico:			
elettromeccanico in genere	qualificato	3	La Spezia
congegnatore elettrico	qualificato	3	La Spezia
Falegname:			
falegname in genere	specializzato	2	La Spezia
falegname in genere	qualificato	4	La Spezia
Guida palombaro	comune	3	La Spezia
Idraulico-tubista	specializzato	2	La Spezia
Lavoratore arte bianca, panettiere	qualificato	3	La Spezia
Macellaio	qualificato	2	La Spezia
Manovale per lavorazioni, manovale addetto alle lavorazioni	comune	5	La Spezia

QUALIFICA DI MESTIERE	Categoria	Numero dei posti messi a concorso	Sedi di servizio presso cui di massima è prevista l'assegnazione dei vincitori
Motorista:			
motorista in genere	qualificato	5	La Spezia
montatore di motore	qualificato	2	La Spezia
Muratore:			
muratore in genere	specializzato	1	La Spezia
muratore in genere	qualificato	6	Chiavari (Genova), La Spezia
Operaio per bacino, addetto al coordinamento delle operazioni di macchinari ed operazioni marinaresche e piani di posa	specializzato	3	La Spezia
Operatore di macchine per la lavorazione dei metalli:			
conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche	qualificato	1	La Spezia
fresatore	specializzato	1	La Spezia
fresatore	qualificato	1	La Spezia
tornitore in metalli	specializzato	2	La Spezia
tornitore in metalli	qualificato	2	La Spezia
Palombaro, palombaro artefice	specializzato	1	La Spezia
Saldatore, elettrico ed autogeno	qualificato	3	La Spezia
Tipografo:			
linotipista	qualificato	2	La Spezia
impressore	qualificato	1	La Spezia
B. — RUOLO DEI SERVIZI GENERALI			
Addetto ai lavori agricoli e giardiniere, giardiniere e ortolano	qualificato	5	Chiavari (Genova), La Spezia, Altare (Savona)
Addetto ai servizi di deposito e magazzino, addetto alla ricezione, conservazione e distribuzione dei materiali	qualificato	3	La Spezia
Addetto ai servizi di vigilanza	qualificato	3	La Spezia
Autista con patente civile C o corrispondente militare	qualificato	6	La Spezia
Cameriere	qualificato	7	La Spezia
Conduttore patentato di macchine di natanti:			
fuochista autorizzato	qualificato	8	La Spezia
motorista abilitato	qualificato	4	La Spezia
marinaio motorista	qualificato	8	La Spezia
Conduttore patentato di caldaie di natanti, con certificato di 2° grado A o 2° grado B o 3° grado generale	qualificato	6	La Spezia
Cuoco	qualificato	3	Cadimare (La Spezia), La Spezia
Famiglio	qualificato	5	Chiavari (Genova)
Famiglio	comune	1	Cadimare (La Spezia)
Guardiano	qualificato	1	La Spezia
Guardiano	comune	4	La Spezia
Manovale per servizi vari:			
lavandaio	comune	2	La Spezia
cambusiere	comune	2	La Spezia
manovale addetto ai servizi generali	comune	8	Genova, Savona, La Spezia
Marinaio:			
attrezzista	comune	11	La Spezia
di coperta	comune	15	La Spezia
fuochista	comune	1	La Spezia
Padrone di motoscafi e pirobarche ed altri marittimi abilitati alla condotta di natanti:			
padrone di motoscafi velocissimi	qualificato	13	La Spezia
marinaio autorizzato al piccolo traffico	qualificato	3	La Spezia
Riordinatore casermaggio, rammendatrice e cucitrice	qualificato	1	La Spezia

QUALIFICA DI MESTIERE	Categoria	Numero dei posti messi a concorso	Sedi di servizio presso cui di massima è prevista l'assegnazione dei vincitori
EMILIA-ROMAGNA			
A. — RUOLO DELLE LAVORAZIONI			
Aggiustatore-congegnatore:			
aggiustatore meccanico	specializzato	10	Piacenza
aggiustatore meccanico	qualificato	12	Modena, Poggio Renatico (Ferrara), Piacenza
Attrezzista-meccanico:			
calibrista	specializzato	2	Piacenza
calibrista	qualificato	1	Piacenza
Calderaio:			
calderaio e calderaio fucinatore	specializzato	2	Piacenza
calderaio e calderaio fucinatore	qualificato	1	Piacenza
Coloritore:			
verniciatore a spruzzo	specializzato	3	Cervia (Ravenna), Rimini (Forlì), Piacenza
verniciatore a spruzzo	qualificato	1	Piacenza
pittore	specializzato	4	Piacenza, Cervia (Ravenna), Rimini (Forlì)
pittore	qualificato	1	Piacenza
Conduttore di forni non elettrici	specializzato	1	Piacenza
Conduttore di forni non elettrici	qualificato	1	Piacenza
Conduttore patentato di caldaie, con certificato di 1° grado o 2° grado generale	specializzato	3	Piacenza
Conduttore di mezzi speciali, di sollevamento, trasporto e carico, ecc.	qualificato	3	Piacenza
Elettricista:			
conduttore di forni elettrici	specializzato	1	Piacenza
conduttore di forni elettrici	qualificato	1	Piacenza
elettrauto	specializzato	2	Bologna
magnetista	qualificato	3	Piacenza
Elettromeccanico:			
elettromeccanico in genere	specializzato	2	Piacenza
elettromeccanico in genere	qualificato	3	Piacenza
Fabbro fucinatore e carpentiere:			
fabbro fucinatore e forgiatore	specializzato	1	Piacenza
fabbro fucinatore e forgiatore	qualificato	1	Piacenza
Falegname:			
falegname in genere	qualificato	1	Poggio Renatico (Ferrara)
falegname macchinista	specializzato	2	Piacenza
falegname macchinista	qualificato	2	Piacenza
modellista	specializzato	1	Piacenza
modellista	qualificato	1	Piacenza
Fonditore, fonditore in genere	qualificato	1	Piacenza
Idraulico-tubista	specializzato	1	Piacenza
Idraulico-tubista	qualificato	3	Piacenza, Poggio Renatico (Ferrara), Cervia (Ravenna)
Lucidista di disegni:			
cianografo ed eliocianografo	specializzato	1	Piacenza
cianografo ed eliocianografo	qualificato	1	Piacenza
Manovale per lavorazioni:			
decapatore con soda e acidi	comune	1	Piacenza
battimazza	comune	1	Piacenza
sabbiatore	comune	4	Piacenza, Forlì
Meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati:			
meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati	specializzato	4	Bologna
meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati	qualificato	4	Piacenza

QUALIFICA DI MESTIERE	Categoria	Numero dei posti messi a concorso	Sedi di servizio presso cui di massima è prevista l'assegnazione dei vincitori
Meccanico per pompe a iniezione e per carburatori, meccanico aggiustatore e verificatore a iniezione e per carburatori	specializzato	1	Bologna
Montatore di impianti oleodinamici, torrettista . .	qualificato	3	Piacenza
Motorista, motorista in genere	specializzato	2	Bologna
Muratore:			
muratore in genere	specializzato	2	Piacenza
muratore in genere	qualificato	5	Piacenza, Cervia (Ravenna)
Operaio chimico:			
preparatore di laboratorio chimico	specializzato	1	Piacenza
preparatore di laboratorio chimico	qualificato	1	Piacenza
Operatore di macchine per la lavorazione dei metalli:			
conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche	specializzato	2	Piacenza
conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche	qualificato	4	Piacenza
fresatore	specializzato	3	Piacenza
fresatore	qualificato	9	Piacenza
rettificatore	specializzato	2	Piacenza
rettificatore	qualificato	4	Piacenza
tornitore in metalli	specializzato	6	Piacenza
tornitore in metalli	qualificato	11	Piacenza
Saldatore:			
elettrico ed autogeno	specializzato	1	Piacenza
elettrico ed autogeno	qualificato	2	Piacenza
Sellaio:			
sellaio in genere	specializzato	1	Piacenza
sellaio in genere	qualificato	1	Piacenza
Tipografo:			
linotipista	specializzato	1	Piacenza
linotipista	qualificato	1	Piacenza
compositore a mano	specializzato	1	Piacenza
compositore a mano	qualificato	1	Piacenza
Vulcanizzatore e gommista	qualificato	1	Piacenza
B. — RUOLO DEI SERVIZI GENERALI			
Addetto ai lavori agricoli e giardiniere, giardiniere e ortolano	qualificato	1	S. Lazzaro di Savena (Bologna)
Addetto ai servizi di deposito e magazzino, addetto alla ricezione, conservazione e distribuzione dei materiali	qualificato	17	Bologna, Piacenza
Autista con patente civile D ed E o corrispondente militare, conduttore di automezzi e trattori con patente D ed E	specializzato	6	Bologna, Piacenza
Autista con patente civile C o corrispondente militare .	qualificato	10	Bologna
Cameriere	specializzato	2	Piacenza
Cameriere	qualificato	4	Piacenza
Cuoco	qualificato	9	Bologna, Modena, Monte Cimone (Modena), Rimini (Forlì), Fornovo Taro (Parma), Cervia (Ravenna)
Famiglio	comune	8	Bologna, Monte Cimone (Modena), Modena, Rimini (Forlì), Fornovo Taro (Parma), Cervia (Ravenna)
Guardiano	qualificato	16	Bologna, Piacenza, Marzabotto (Bologna)
Manovale per servizi vari, manovale addetto ai servizi generali	comune	20	Bologna, Piacenza

QUALIFICA DI MESTIERE	Categoria	Numero dei posti messi a concorso	Sedi di servizio presso cui di massima è prevista l'assegnazione dei vincitori
TOSCANA			
A. — RUOLO DELLE LAVORAZIONI			
Aggiustatore-congegnatore:			
aggiustatore meccanico	specializzato	1	Grosseto
congegnatore meccanico	specializzato	4	Aulla (Massa-Carrara)
congegnatore di precisione	specializzato	2	Pisa
Artificiere-esplosivista, artificiere in genere	specializzato	1	Pisa
Carpentiere in legno, carpentiere in legno in genere	qualificato	2	Aulla (Massa-Carrara)
Coloritore, verniciatore a spruzzo	qualificato	1	Grosseto
Conduttore patentato di caldaie:			
con certificato di 1° grado o 2° grado generale	specializzato	1	Grosseto
con certificato di 2° grado A o 2° grado B o 3° grado generale	qualificato	1	Pisa
Elettricista:			
circuitista installatore e riparatore	specializzato	1	Pisa
elettrogenista	qualificato	3	Pisa
Elettromeccanico, elettromeccanico in genere	specializzato	1	Pisa
Elettronico, elettronico per impianti ed apparecchiature compresi i sistemi d'arma	specializzato	8	Livorno, Pisa
Falegname:			
falegname in genere	specializzato	1	Pisa
falegname in genere	qualificato	1	Firenze
Idraulico-tubista	specializzato	1	Firenze
Idraulico-tubista	qualificato	3	Pisa
Legatore, rilegatore in pelle, doratore	qualificato	2	Pisa
Litografo, macchinista	qualificato	2	Livorno
Motorista, montatore di motore	specializzato	1	Pisa
Muratore, muratore in genere	qualificato	2	Pisa
Operaio chimico, decontaminatore N.B.C.	specializzato	1	Pisa
Operatore di macchine per la lavorazione dei metalli:			
conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche	specializzato	2	Livorno
fresatore	specializzato	1	Pisa
rettificatore	specializzato	1	Pisa
tornitore in metalli	qualificato	5	Pisa
Tipografo, impressore	qualificato	1	Pisa
B. — RUOLO DEI SERVIZI GENERALI			
Addetto ai lavori agricoli e giardiniere, giardiniere e ortolano	qualificato	1	Aulla (Massa-Carrara)
Addetto ai servizi di deposito e magazzino, addetto alla ricezione, conservazione e distribuzione dei materiali	qualificato	3	Aulla (Massa-Carrara)
Addetto ai servizi di vigilanza	qualificato	1	Aulla (Massa-Carrara)
Allevatore e addestratore di cani da guardia	qualificato	3	Aulla (Massa-Carrara)
Cameriere	qualificato	1	Livorno
Cuoco	qualificato	6	Firenze, Pisa, Porto S. Stefano (Grosseto), Grosseto
Famiglio	qualificato	5	Livorno
Famiglio	comune	31	Firenze, Livorno, Pisa, Porto S. Stefano (Grosseto), Grosseto
Infermiere patentato	specializzato	1	Pisa
Infermiere patentato	qualificato	4	Aulla (Massa-Carrara), Firenze
Manovale per servizi vari:			
manovale addetto ai servizi generali	comune	35	Aulla (Massa-Carrara), Livorno, Pisa
addetto alle pulizie di cucina	comune	3	Grosseto

QUALIFICA DI MESTIERE	Categoria	Numero dei posti messi a concorso	Sedi di servizio presso cui di massima è prevista l'assegnazione dei vincitori
MARCHE			
A. — RUOLO DELLE LAVORAZIONI			
Aggiustatore-congegnatore, aggiustatore meccanico	qualificato	1	Potenza Picena (Macerata)
Conduttore patentato di caldaie, con certificato di 1° grado o 2° grado generale	specializzato	1	Macerata
Falegname, falegname in genere	qualificato	1	Potenza Picena (Macerata)
Idraulico-tubista	qualificato	1	Macerata
B. — RUOLO DEI SERVIZI GENERALI			
Cuoco	qualificato	4	Ancona, Falconara (Ancona), Macerata
Famiglio	comune	2	Falconara (Ancona), Macerata
Manovale per servizi vari, addetto alle pulizie di cucina	comune	1	Potenza Picena (Macerata)
Riordinatore casermaggio, guardarobiere	qualificato	1	Ancona
UMBRIA			
A. — RUOLO DELLE LAVORAZIONI			
Aggiustatore-congegnatore:			
meccanico	qualificato	1	Terni
congegnatore meccanico	qualificato	1	Terni
collaudatore meccanico	specializzato	1	Terni
Armaiolo:			
armaiolo in genere	specializzato	5	Terni
armaiolo in genere	qualificato	4	Terni
armaiolo per balipedio	specializzato	1	Terni
armaiolo per balipedio	qualificato	1	Terni
pulitore e revisore specializzato in parti d'arma	specializzato	3	Terni
pulitore e revisore specializzato in parti d'arma	qualificato	4	Terni
Coloritore:			
verniciatore a spruzzo	specializzato	1	Terni
verniciatore a spruzzo	qualificato	1	Terni
Conduttore di mezzi speciali, di sollevamento, trasporto e carico, ecc.	qualificato	1	Terni
Elettricista, circuitista installatore e riparatore	specializzato	1	Terni
Eletromeccanico, elettromeccanico in genere	qualificato	1	Terni
Falegname, falegname macchinista	specializzato	1	Terni
Idraulico-tubista	qualificato	1	Terni
Legatore, rilegatore in pelle, doratore	qualificato	1	Terni
Lucidista di disegni, cianografo ed eliocianografo	qualificato	1	Terni
Muratore:			
muratore in genere	specializzato	2	Terni
muratore in genere	qualificato	1	Terni
Operatore di macchine per la lavorazione dei metalli:			
conduttore di macchine utensili automatiche e semioautomatiche	qualificato	1	Terni
fresatore	specializzato	1	Terni
fresatore	qualificato	1	Terni
rettificatore	qualificato	1	Terni
tornitore in metalli	specializzato	2	Terni
tornitore in metalli	qualificato	3	Terni
Tipografo, compositore a mano	qualificato	1	Terni

QUALIFICA DI MESTIERE	Categoria	Numero dei posti messi a concorso	Sedi di servizio presso cui di massima è prevista l'assegnazione dei vincitori
B. — RUOLO DEI SERVIZI GENERALI			
Addetto ai lavori agricoli e giardiniere, giardiniere e ortolano	qualificato	1	Terni
Addetto ai servizi di deposito e magazzino:			
addetto alla ricezione, conservazione e distribuzione dei materiali	qualificato	5	Terni
imballatore	qualificato	10	Terni
Autista con patente civile C o corrispondente militare	qualificato	1	Terni
Cameriere	specializzato	1	Terni
Cameriere	qualificato	1	Terni
Cuoco	qualificato	1	Terni
Guardiano	qualificato	2	Terni
Guardiano	comune	6	Terni
Infermiere patentato	specializzato	1	Terni
Manovale per servizi vari, manovale addetto ai servizi generali	comune	6	Terni

LAZIO

QUALIFICA DI MESTIERE	Categoria	Numero dei posti messi a concorso	Sedi di servizio presso cui di massima è prevista l'assegnazione dei vincitori
A. — RUOLO DELLE LAVORAZIONI			
Aggiustatore-congegnatore:			
aggiustatore meccanico	specializzato	1	Pratica di Mare (Roma)
aggiustatore meccanico	qualificato	3	Monterotondo (Roma), Pratica di Mare (Roma), Ciampino (Roma)
congegnatore meccanico	specializzato	5	Roma
preparatore di gabinetto tecnologico	qualificato	1	Roma
Apparecchiatore telegrafonico-telescriventista:			
apparecchiatore telegrafonico	specializzato	2	Roma
meccanico per centrali telefoniche	specializzato	6	Roma
Attrezzista meccanico, utensilista	qualificato	1	Roma
Coloritore:			
pittore	qualificato	1	Roma
verniciatore a spruzzo	specializzato	1	Roma
Conduttore patentato di caldaie, con certificato di 1° grado o 2° grado generale	specializzato	1	Pratica di Mare (Roma)
Decoratore o imbianchino, imbianchino	qualificato	1	Roma
Elettricista, giuntista	specializzato	2	Roma
Elettronico:			
elettronico per impianti ed apparecchiature compresi i sistemi d'arma	specializzato	4	Roma
elettronico per impianti ed apparecchiature compresi i sistemi d'arma	qualificato	1	Roma
Fabbro fucinatore e carpentiere, fabbro fucinatore e forgiatore	qualificato	1	Pratica di Mare (Roma)
Falegname:			
falegname in genere	specializzato	3	Roma, Pratica di Mare (Roma)
falegname in genere	qualificato	16	Roma, Ciampino (Roma), Rieti
Idraulico-tubista	specializzato	3	Viterbo, Roma
Idraulico-tubista	qualificato	1	Roma
Legatore, rilegatore in pelle, doratore	qualificato	1	Gaeta (Latina)
Litografo:			
varitipista	specializzato	2	Roma, Gaeta (Latina)
varitipista	qualificato	1	Gaeta (Latina)

QUALIFICA DI MESTIERE	Categoria	Numero dei posti messi a concorso	Sedi di servizio presso cui di massima è prevista l'assegnazione dei vincitori
Lucidista di disegni:			
cianografo ed eliocianografo	qualificato	1	Roma
lucidista di disegni in genere	qualificato	1	Roma
Manovale per lavorazioni:			
sabbiatore	comune	1	Roma
manovale addetto alle lavorazioni	comune	5	Roma
Motorista, motorista in genere	specializzato	2	Roma
Muratore:			
muratore in genere	specializzato	2	Roma
muratore in genere	qualificato	2	Roma
Operaio chimico, preparatore di laboratorio chimico . .	qualificato	1	Roma
Operatore di macchine per la lavorazione dei metalli:			
fresatore	specializzato	1	Pratica di Mare (Roma)
fresatore	qualificato	1	Roma
Tipografo:			
autotipista	qualificato	2	Gaeta (Latina)
monotipista tastierista	qualificato	2	Gaeta (Latina)
Addetto ai lavori agricoli e giardiniere, giardiniere e ortolano	qualificato	1	Roma
Addetto ai servizi di deposito e magazzino:			
addetto alla ricezione, conservazione e distribuzione dei materiali	specializzato	1	Roma
addetto alla ricezione, conservazione e distribuzione dei materiali	qualificato	3	Roma, Civitavecchia (Roma)
Allevatore e addestratore di cani da guardia . .	qualificato	1	Fontana Liri (Frosinone)
Autista con patente civile C o corrispondente militare .	qualificato	4	Roma, Civitavecchia (Roma)
Cameriere	qualificato	6	Roma, Civitavecchia (Roma)
Cuoco	qualificato	24	Roma, Ciampino (Roma), Viterbo, Fiumicino (Roma), Vigna di Valle (Roma), Pratica di Mare (Roma), Frosinone, Guidonia (Roma), Monterotondo (Roma), Gaeta (Latina), Terminillo (Rieti), Borgo Piave (Latina)
Famiglio	comune	23	Roma, Ciampino (Roma), Viterbo, Fiumicino (Roma), Vigna di Valle (Roma), Pratica di Mare (Roma), Frosinone, Guidonia (Roma), Terminillo (Rieti), Borgo Piave (Latina), Monterotondo (Roma)
Guardiano	qualificato	13	Fontana Liri (Frosinone), Civitavecchia (Roma), Cassino (Frosinone), Roma
Guardiano	comune	12	Roma
Infermiere patentato	qualificato	2	Roma (Celio)
Manovale per servizio ospedaliero:			
portantino	comune	6	Roma (Celio)
addetto alla pulizia di corsia	comune	6	Roma (Celio)
Manovale per servizi vari:			
addetto alle pulizie di cucina	comune	5	Roma, Civitavecchia (Roma)
addetto ai quadrupedi e conducente	comune	1	Civitavecchia (Roma)
lavandaio	comune	2	Roma
manovale addetto ai servizi generali	comune	25	Fontana Liri (Frosinone), Civitavecchia (Roma), Roma
Riordinatore casermaggio, guardarobiere . . .	qualificato	1	Roma

QUALIFICA DI MESTIERE	Categoria	Numero dei posti messi a concorso	Sedi di servizio presso cui di massima è prevista l'assegnazione dei vincitori
ABRUZZO E MOLISE			
B. — RUOLO DEI SERVIZI GENERALI			
Addetto ai lavori agricoli e giardiniere, giardiniere e ortolano	qualificato	1	Chieti
Addetto ai servizi di deposito e magazzino, addetto alla ricezione, conservazione e distribuzione dei materiali	qualificato	3	Chieti
Cuoco	qualificato	2	Chieti
Famiglio	qualificato	4	Chieti
Famiglio	comune	11	Chieti
Infermiere patentato	qualificato	3	Chieti
CAMPANIA			
B. — RUOLO DEI SERVIZI GENERALI			
Cuoco	specializzato	1	Caserta
Cuoco	qualificato.	4	Grazzanise (Caserta), Capua (Caserta), Torre Annunziata (Napoli)
Famiglio	comune	2	Caserta, Grazzanise (Caserta)
Guardiano	qualificato	7	Capua (Caserta), Torre Annunziata (Napoli), Napoli
Guardiano	comune	2	Torre Annunziata (Napoli)
Manovale per servizi vari, manovale addetto ai servizi generali	comune	10	Capua (Caserta), Torre Annunziata (Napoli)
CALABRIA			
B. — RUOLO DEI SERVIZI GENERALI			
Addetto ai lavori agricoli e giardiniere, giardiniere e ortolano	qualificato	2	Catanzaro
Famiglio	qualificato	5	Catanzaro
Famiglio	comune	4	Catanzaro
PUGLIA			
A. — RUOLO DELLE LAVORAZIONI			
Aggiustatore-congegnatore:			
aggiustatore meccanico	qualificato	1	Taranto
preparatore di gabinetto tecnologico	specializzato	1	Taranto
congegnatore meccanico	specializzato	4	Taranto
Carpentiere in legno, carpentiere in legno in genere	qualificato	4	Taranto
Conduttore di gru e carri ponte	specializzato	12	Taranto
Conduttore di mezzi speciali, di sollevamento, trasporto e carico, ecc.	qualificato	1	Taranto
Elettricista:			
circuitista installatore e riparatore	specializzato	2	Taranto
circuitista installatore e riparatore	qualificato	14	Brindisi, Taranto
per centrali elettriche	qualificato	20	Brindisi, Taranto
Elettromeccanico, elettromeccanico in genere	qualificato	6	Taranto
Falegname:			
falegname in genere	specializzato	1	Gioia del Colle (Bari)
falegname in genere	qualificato	5	Taranto

QUALIFICA DI MESTIERE	Categoria	Numero dei posti messi a concorso	Sedi di servizio presso cui di massima è prevista l'assegnazione dei vincitori
Guida palombaro	comune	5	Brindisi, Taranto
Idraulico-tubista	specializzato	1	Gioia del Colle (Bari)
Idraulico-tubista	qualificato	1	Otranto (Lecce)
Lavoratore arte bianca, panettiere	qualificato	3	Taranto
Macellaio	qualificato	1	Taranto
Manovale per lavorazioni:			
manovale addetto alle lavorazioni	comune	3	Taranto
sabbiatore	comune	1	Lecce
Meccanico per macchine speciali, meccanico per macchine da scrivere o da calcolo e telescriventi	specializzato	1	Taranto
Motorista, motorista in genere	qualificato	5	Taranto
Operaio chimico, preparatore di laboratorio chimico	qualificato	2	Taranto
Operaio per bacino, addetto al coordinamento delle operazioni di macchinari ed operazioni marinaresche e piani di posa	specializzato	9	Brindisi, Taranto
Operatore di macchine per la lavorazione dei metalli, conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche	specializzato	4	Taranto
Palombaro:			
palombaro artefice	specializzato	2	Taranto
palombaro in genere	specializzato	6	Taranto
Saldatore, elettrico ed autogeno	specializzato	6	Brindisi, Taranto
Tappezziere, materassaio	qualificato	1	Taranto
B. — RUOLO DEI SERVIZI GENERALI			
Addetto ai lavori agricoli e giardiniere, giardiniere e ortolano	qualificato	4	Taranto
Addetto ai servizi di deposito e magazzino:			
addetto alla ricezione, conservazione e distribuzione dei materiali	specializzato	2	Taranto
addetto alla ricezione, conservazione e distribuzione dei materiali	qualificato	5	Taranto
Addetto ai servizi di vigilanza	qualificato	2	Taranto
Autista con patente civile D ed E o corrispondente militare, addetto ad autorimessa con patente D ed E	specializzato	6	Taranto
Autista con patente civile C o corrispondente militare	qualificato	12	Brindisi, Taranto
Cameriere	qualificato	10	Taranto
Conduttore patentato di macchine di natanti:			
fuochista autorizzato	qualificato	2	Taranto
motorista abilitato	qualificato	5	Taranto
marinaio motorista	qualificato	3	Taranto
Cuoco	qualificato	9	Brindisi, Taranto, Martina Franca (Taranto), Lecce, Amendola (Foggia), Bari
Famiglio	comune	4	Brindisi, Martina Franca (Taranto), Lecce, Amendola (Foggia)
Manovale per servizi vari:			
lavandaio	comune	1	Taranto
manovale addetto ai servizi generali	comune	41	Brindisi, Taranto
Marinaio:			
attrezzista	comune	10	Brindisi, Taranto
di coperta	comune	15	Taranto
fuochista	comune	5	Taranto
Padrone di motoscafi e pirobarche ed altri marittimi abilitati alla condotta di natanti, marinaio autorizzato al piccolo traffico	qualificato	5	Taranto

QUALIFICA DI MESTIERE	Categoria	Numero dei posti messi a concorso	Sedi di servizio presso cui di massima è prevista l'assegnazione dei vincitori
SICILIA			
A. — RUOLO DELLE LAVORAZIONI			
Aggiustatore-congegnatore, congegnatore meccanico . .	qualificato	6	Augusta (Siracusa)
Conduttore di gru e carri ponte	qualificato	5	Augusta (Siracusa)
Conduttore patentato di caldaie, con certificato di 1° grado o 2° grado generale	specializzato	1	Catania
Elettricista, per centrali elettriche	qualificato	5	Augusta (Siracusa)
Falegname:			
falegname in genere	specializzato	2	Birgi (Trapani), Catania
falegname in genere	qualificato	1	Marsala (Trapani)
Muratore, muratore in genere	qualificato	1	Birgi (Trapani)
Operaio per bacino, addetto al coordinamento delle operazioni di macchinari ed operazioni marinaresche e piani di posa	specializzato	4	Augusta (Siracusa)
Palombaro, palombaro in genere	specializzato	3	Augusta (Siracusa)
B. — RUOLO DEI SERVIZI GENERALI			
Addetto ai servizi di deposito e magazzino, addetto alla ricezione, conservazione e distribuzione dei materiali	qualificato	3	Messina
Autista con patente civile D ed E o corrispondente militare, addetto ad autorimessa con patente D ed E	specializzato	1	Augusta (Siracusa)
Cameriere	qualificato	4	Augusta (Siracusa), Messina
Conduttore patentato di macchine di natanti:			
fuochista autorizzato	qualificato	1	Augusta (Siracusa)
motorista abilitato	qualificato	5	Augusta (Siracusa)
Cuoco	specializzato	2	Catania, Birgi (Trapani)
Cuoco	qualificato	9	Catania, Birgi (Trapani), Augusta (Siracusa), Messina
Famiglio	comune	8	Messina, Catania, Birgi (Trapani)
Guardiano	qualificato	2	Agrigento, Messina
Infermiere patentato	qualificato	1	Messina
Manovale per servizi vari, manovale addetto ai servizi generali	comune	6	Augusta (Siracusa)
Marinaio:			
attrezzista	comune	5	Augusta (Siracusa)
di coperta	comune	7	Augusta (Siracusa)
fuochista	comune	2	Augusta (Siracusa)
Padrone di motoscafi e pirobarche ed altri marittimi abilitati alla condotta di natanti, padroni di motoscafi e pirobarche in genere	qualificato	6	Augusta (Siracusa)
Riordinatore casermaggio, guardarobiere	qualificato	1	Messina
SARDEGNA			
A. — RUOLO DELLE LAVORAZIONI			
Aggiustatore-congegnatore:			
aggiustatore meccanico	specializzato	2	La Maddalena, Elmas-Cagliari
congegnatore meccanico	specializzato	1	La Maddalena
Coloritore, verniciatore a spruzzo	specializzato	1	Nuoro
Coloritore, verniciatore a spruzzo	qualificato	1	Elmas-Cagliari
Decoratore o imbianchino, imbianchino	qualificato	2	Nuoro
Falegname, falegname in genere	specializzato	2	Elmas-Cagliari
Idraulico-tubista	specializzato	1	Elmas-Cagliari

QUALIFICA DI MESTIERE	Categoria	Numero dei posti messi a concorso	Sedi di servizio presso cui di massima è prevista l'assegnazione dei vincitori
Meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati, meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati	specializzato	1	Nuoro
Motorista:			
motorista in genere	specializzato	3	La Maddalena, Nuoro
montatore di motore	specializzato	1	Nuoro
Operatore di macchine per la lavorazione dei metalli, tornitore in metalli	qualificato	2	Nuoro
B. — RUOLO DEI SERVIZI GENERALI			
Cameriere	qualificato	9	La Maddalena, Nuoro
Cuoco	qualificato	5	La Maddalena, Elmas-Cagliari, Cagliari
Famiglio	comune	1	Elmas-Cagliari
Guardiano	qualificato	1	Cagliari
Infermiere patentato	qualificato	2	La Maddalena
Marinaio, di coperta	comune	5	La Maddalena
Padrone di motoscafi e pirobarche ed altri marittimi abilitati alla condotta di natanti:			
padrone di motoscafi velocissimi	qualificato	3	La Maddalena
padrone di motoscafi e pirobarche in genere	qualificato	3	La Maddalena

Art. 2.

Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) avere il godimento dei diritti politici;

d) buona condotta;

e) idoneità fisica al lavoro e al servizio;

f) avere adempiuto gli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di avere conseguito la licenza elementare.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi indetti per le qualifiche di autista con patente civile C o corrispondente militare, infermiere patentato, autista con patente D ed E o corrispondente militare, conduttore di automezzi e trattori con patente D ed E, conduttore patentato di macchine di natanti, fuochista autorizzato, motorista abilitato, marinaio motorista, conduttore patentato di caldaie di natanti, con certificato di 2° grado A o 2° grado B o 3° grado generale, padrone di motoscafi e pirobarche ed altri marittimi abilitati alla condotta di natanti, padrone di motoscafi velocissimi, marinaio autorizzato al piccolo traffico, padrone di motoscafi e pirobarche in genere, conduttore patentato di caldaie, con certificato di 1° grado o 2° grado generale, con certificato di 2° grado A o 2° grado B o 3° grado generale, dovranno dimostrare di essere in possesso dei prescritti titoli professionali.

Per coloro che intendono partecipare ai concorsi indetti per gli enti e stabilimenti militari ubicati nella provincia di Bolzano è richiesto, altresì, il requisito della conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio, da comprovare nei modi indicati nel successivo art. 10 del presente bando.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dall'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'Amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 127, lettera d), del citato testo unico e dell'art. 56, lettera d) della legge 5 marzo 1961, n. 90, per avere conseguito la nomina ad operaio dello Stato mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

A norma dell'art. 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157, possono conseguire la nomina ad operaio dello Stato anche coloro che, riportate una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà la esclusione dal concorso e, comunque, dalla nomina.

Art. 3.

Elevazione dei limiti di età

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare tale limite è elevato:

1) *a*) di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purché complessivamente non si superino i quarant'anni;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) ad anni 45 per i mutilati, per gli invalidi di guerra e per servizio e in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei dipendenti di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, redatta in carta da bollo da L. 2000 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*) dovrà essere corredata da una scheda in carta semplice secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*) nella quale gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita;

2) concorso al quale si chiede di partecipare;

3) luogo di residenza (via, città e codice postale);

4) eventuali titoli di appartenenza alle categorie riservatarie di cui al precedente art. 3.

La domanda stessa e la relativa scheda dovranno pervenire al Ministero della Difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Viale dell'Università, 4 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandate con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tale fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (o che non ne hanno riportata alcuna);

5) di essere in posseso della licenza elementare;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite di età;

8) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione o in caso contrario di non essere stati destituiti e dispensati dal servizio presso la pubblica amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Inoltre dovranno dichiarare:

a) se appartengono o meno ad una delle categorie degli aventi diritto al collocamento obbligatorio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

b) se siano in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme di legge;

c) il loro preciso recapito, il comune di attuale residenza e i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze negli ultimi dodici mesi.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi indetti per gli enti e stabilimenti militari ubicati nella provincia di Bolzano, dovranno, altresì, dichiarare di essere in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e quella tedesca, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

A pena di esclusione dal concorso la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 5.

Partecipazione a più concorsi

Coloro che intendono partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno produrre distinte domande con allegate distinte schede.

Qualora nella stessa domanda il candidato abbia chiesto di essere ammesso a più concorsi, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo dei concorsi indicati.

Art. 6.

Dispersione di comunicazioni

Il Ministero della difesa non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 7.

Svolgimento dei concorsi

I candidati ammessi ai concorsi per operaio specializzato o qualificato saranno sottoposti a prova d'arte o esperimento pratico.

Per i partecipanti ai concorsi nella categoria degli operai comuni la graduatoria verrà formata mediante valutazione comparativa dei requisiti attitudinali degli aspiranti e degli eventuali titoli conseguiti in attività attinenti alla qualifica per la quale concorrono.

Per conseguire l'idoneità i candidati stessi dovranno riportare un punteggio non inferiore a dodici ventesimi.

Sulla base dei punteggi riportati saranno formate le graduatorie di merito.

A parità di merito l'operaio in servizio precede nella graduatoria i candidati esterni.

Art. 8.

Commissioni esaminatrici

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti saranno nominate apposite commissioni esaminatrici.

Art. 9.

Pubblicazione della graduatoria

Le graduatorie dei vincitori e quelle dei dichiarati idonei nei singoli concorsi saranno approvate con appositi decreti ministeriali, sotto condizione del possesso dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo e saranno successivamente pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Documenti che debbono essere esibiti dai vincitori dei concorsi

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi di cui al presente bando dovranno produrre al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti tutti su carta da bollo da L. 2000:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita. Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Sono equiparati ai cittadini, gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione è stata riconosciuta per legge;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il godimento.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale competente, in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata, annotata delle eventuali benemerenze di guerra (in bollo da L. 2000 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare) del foglio matricolare (per i sottufficiali e per i militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili) rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare) rilasciato dal sindaco;

6) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di licenza elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli invalidi per cause di servizio e gli invalidi civili, dovranno produrre un certificato (anch'esso su carta da bollo da L. 2000) rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti la natura e il grado di invalidità e l'apprezzamento se le loro condizioni fisiche li rendono idonei al lavoro e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti.

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi indetti per gli enti e gli stabilimenti militari ubicati nella provincia di Bolzano dovranno produrre l'attestato di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;
b) certificato di godimento dei diritti politici;
c) certificato generale del casellario giudiziale.

I concorrenti che siano già dipendenti di ruolo dello Stato, nonché il personale richiamato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, debbono presentare i seguenti documenti:

a) titolo di studio;
b) copia integrale dello stato matricolare del servizio prestato.

Art. 11.
Proroga del termine per la regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione ha facoltà di concedere a ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 12.
Visita medica collegiale

Prima della nomina i vincitori dei concorsi saranno sottoposti a visita medica, inappellabile, da parte di apposita commissione composta da due ufficiali medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Art. 13.
Spese di viaggio

Per i viaggi che i concorrenti dovranno eventualmente compiere per sottoporsi a esperimento pratico o a prova d'arte, nonché per l'accertamento dell'idoneità fisica e dei requisiti attitudinali e per tornare alla propria residenza non verrà corrisposto alcun rimborso spese.

Ai candidati che siano già operai delle categorie immediatamente inferiori a quelle per le quali concorrono, compete il rimborso delle spese di viaggio e la diaria di missione per la durata delle prove.

Art. 14.
Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai dello Stato in prova, per un periodo di mesi sei.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di seconda classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

I vincitori che siano già in servizio nelle categorie immediatamente inferiori a quelle per le quali il concorso viene bandito sono esentati dal periodo di prova, ove già favorevolmente ultimato.

Art. 15.
Obbligo di assumere servizio

I vincitori dei concorsi dovranno assumere servizio entro il termine che sarà loro fissato ed hanno l'obbligo di permanere nella sede di prima assegnazione almeno cinque anni, ferma restando, comunque, la facoltà dell'amministrazione di disporre anche prima il trasferimento per qualsiasi altra destinazione, ove esigenze di servizio lo richiedano.

Coloro che senza giustificato motivo da valutarsi dall'amministrazione non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 novembre 1978

p. *Il Ministro*: PETRUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1978
Registro n. 36 *Difesa, foglio n.* 159

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviare in carta da bollo da L. 2000)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1° Reparto - 1ª Divisione - Viale dell'Università, 4 - 00100 ROMA.

Oggetto: Domanda di ammissione al concorso bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 7 dicembre 1978.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per n. . . . . posti di . . . . nella categoria degli operai . . . . . del ruolo . . . . del Ministero della difesa, indetto per la regione . . . . (indicare espressamente: qualifica di mestiere; categoria; numero dei posti; regione).

(Nel caso che il candidato abbia fatto domanda di partecipazione anche ad altri concorsi per diverse qualifiche di mestiere, aggiungere quanto segue:

Il sottoscritto fa presente che con separata domanda ha chiesto di essere ammesso a partecipare al concorso a . . . posti di . . . . . . nella categoria degli operai . . . . . . del ruolo . . . . del Ministero della difesa, indetto per la regione . . . .).

Dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a . . . . (provincia di . . . . .) in data . . . . ;

2) essere cittadino italiano (ovvero di avere diritto alla equiparazione perché . . . .);

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (ovvero non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

4) non aver riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione e sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione delle condanne nel certificato del casellario giudiziale);

5) essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso la scuola di . in data . . . . . . ;

6) avere in riguardo agli obblighi militari, la posizione seguente . . . . . . (secondo i casi: ha prestato servizio militare di leva; è attualmente in servizio militare presso . . . . . ; non ha prestato servizio militare perché non sottoposto al giudizio del consiglio di leva o per il rinvio in qualità di . ; ovvero perché riformato o rivedibile);

7) avere titolo alla elevazione del limite massimo di età in quanto . . (ovvero non avere titolo alla elevazione del limite massimo di età);

8) essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme . . . (ovvero non essere in possesso di alcuni dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme);

9) di essere a conoscenza e di accettare che in caso di nomina dovrà prestare servizio per almeno cinque anni nella sede di prima assegnazione e che potrà eccezionalmente nel periodo stesso essere trasferito ad altra sede per inderogabili esigenze di servizio.

Dichiara inoltre di non avere avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero ha prestato servizio presso la seguente amministrazione . . . . . . in qualità di . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . ovvero: presta attualmente servizio presso la seguente amministrazione . . . in qualità di . . . . .).

Nel caso che il candidato concorra per posti di lavoro riferiti ad enti e stabilimenti militari siti nella provincia di Bolzano, aggiungere quanto segue:

Il sottoscritto fa presente di essere in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Data, . . .

Firma . . . .
(Visto per l'autenticità della firma)

ALLEGATO *B*

(Schema esemplificativo della scheda da inviare su carta semplice, possibilmente battuta a macchina o scritta in stampatello)

Cognome e nome . . . . data di nascita .

via (o piazza) . . . . . indirizzo . . . . .

comune . . . . c.a.p. .

provincia . . . . (sigla della provincia)

(9333)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Pubblico concorso, per titoli ed esami, a tredici posti di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme d'esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Accertata la disponibilità dei posti in organico;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nella seduta del 9 maggio 1978;

Vista la deliberazione n. 2c, allegata al verbale n. 35 del 23 maggio 1978, del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a tredici posti di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità.

I suddetti tredici posti sono ripartiti per gruppi nel modo che segue:

a) un posto al laboratorio di malattie batteriche e virali; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o scienze biologiche;

b) un posto al laboratorio di parassitologia; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o scienze biologiche o scienze naturali;

c) un posto al laboratorio di biologia cellulare e immunologia; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o scienze biologiche;

d) tre posti al laboratorio di farmacologia: titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o in scienze biologiche;

e) un posto al laboratorio degli alimenti; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia;

f) un posto al laboratorio degli alimenti; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in chimica o scienze delle preparazioni chimiche;

g) un posto al laboratorio delle radiazioni; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in fisica;

h) un posto al laboratorio di igiene del lavoro; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia;

i) un posto al laboratorio di igiene del lavoro; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o scienze biologiche;

l) un posto al servizio biologico; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o scienze biologiche o medicina veterinaria o scienze agrarie;

m) un posto alla segreteria per le attività culturali; titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o scienze biologiche o scienze naturali o chimica o fisica o medicina veterinaria o scienze agrarie o chimica e tecnologie farmaceutiche o farmacia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Diploma di laurea: quello richiesto per il gruppo di posti per il quale si intende concorrere ed indicato nel precedente art. 1.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

E) Età non superiore ad anni 35 salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo d'età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata ed indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata al Servizio II - Ufficio concorsi dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, 299 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Chi intende concorrere per più gruppi di posti deve presentare tante domande separate allegando a ciascuna di esse i titoli, di cui al successivo art. 5, che intende presentare.

Nella domanda di ammissione, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) per quale gruppo di posti, tra quelli indicati nel precedente art. 1, intendono concorrere;

9) la lingua straniera nella quale intendono sostenere la terza prova scritta;

10) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo numero telefonico;

11) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco, su carta semplice e in duplice copia, dei titoli presentati.

I titoli che pervengono dopo il termine utile per la presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

I documenti e i certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporrà nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 5.

Detto punteggio sarà così ripartito:

cat. I: pubblicazioni scientifiche fino a punti 2,50;

cat. II: altri titoli (da determinare da parte della commissione esaminatrice) fino a punti 2,50.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame; la commissione valuterà, attraverso un colloquio, la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Ai candidati tenuti a sostenere detto colloquio ne sarà data comunicazione almeno dieci giorni prima della data fissata per il colloquio medesimo.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, una prova pratica, ed una prova orale tecnica.

Le prove d'esame sono le seguenti:

a) PER IL POSTO MESSO A CONCORSO PER IL LABORATORIO DI MALATTIE BATTERICHE E VIRALI

Prove scritte:

1) Infezioni di origine batterica con particolare riferimento alla diffusione degli agenti patogeni, loro fisiologia e meccanismi patogenetici;

2) Controllo e prevenzione delle infezioni batteriche;

3) Traduzione di un brano di argomento scientifico da una delle seguenti lingue straniere, a scelta del candidato: inglese, francese, tedesco;

Prova pratica:

Il candidato dovrà effettuare una prova con relazione scritta su: metodi di diagnostica batteriologica.

Prova orale tecnica:

Gli argomenti delle prove scritte e pratica.

b) PER IL POSTO MESSO A CONCORSO PER IL LABORATORIO DI PARASSITOLOGIA

Prove scritte:

1) Parassitologia generale con particolare riferimento alla protozoologia;

2) Malattie da protozoi nell'uomo;

3) Traduzione di un brano di argomento scientifico da una delle seguenti lingue straniere, a scelta del candidato: inglese, francese, tedesco;

Prova pratica:

Il candidato dovrà effettuare una prova pratica con relazione scritta su: tecniche di laboratorio attinenti alle prime due prove scritte.

Prova orale tecnica:

Gli argomenti delle prove scritte e pratica.

c) PER IL POSTO MESSO A CONCORSO PER IL LABORATORIO DI BIOLOGIA CELLULARE E IMMUNOLOGIA

Prove scritte:

1) Immunologia;

2) Patologia generale dell'infiammazione e delle malattie infettive;

3) Traduzione di un brano di argomento scientifico da una delle seguenti lingue straniere, a scelta del candidato: inglese, francese, tedesco;

Prova pratica:

Il candidato dovrà effettuare una prova pratica con relazione scritta su: tecniche di immunologia: istologia patologica;

Prova orale tecnica:

Gli argomenti delle prove scritte e pratica.

d) PER I TRE POSTI MESSI A CONCORSO
PER IL LABORATORIO DI FARMACOLOGIA

Prove scritte:

1) Fisiofarmacologia;
2) Farmacologia speciale;
3) Traduzione di un brano di argomento scientifico da una delle seguenti lingue straniere, a scelta del candidato: inglese, francese, tedesco;

Prova pratica:

Il candidato dovrà effettuare una prova pratica con relazione scritta su: valutazione dell'effetto farmacologico di una sostanza, *in vivo* o *in vitro*.

Prova orale tecnica:

Gli argomenti delle prove scritte e pratica.

e) PER IL POSTO MESSO A CONCORSO
PER IL LABORATORIO DEGLI ALIMENTI (Lettera *e*) del precedente art. 1)

Prove scritte:

1) Scienza dell'alimentazione;
2) Tossinfezioni e intossicazioni alimentari;
3) Traduzione di un brano di argomento scientifico da una delle seguenti lingue straniere, a scelta del candidato: inglese, francese, tedesco;

Prova pratica:

Il candidato dovrà effettuare una prova pratica con relazione scritta su: tecniche di *microbiologia alimentare*.

Prova orale tecnica:

Gli argomenti delle prove scritte e pratica.

f) PER IL POSTO MESSO A CONCORSO
PER IL LABORATORIO DEGLI ALIMENTI (Lettera *f*) del precedente art. 1)

Prove scritte:

1) Chimica degli alimenti;
2) Metodi strumentali nelle analisi degli alimenti;
3) Traduzione di un brano di argomento scientifico da una delle seguenti lingue straniere, a scelta del candidato: inglese, francese, tedesco;

Prova pratica:

Il candidato dovrà effettuare una prova pratica con relazione scritta su: tecniche chimiche o chimico-fisiche applicate agli alimenti.

Prova orale tecnica:

Gli argomenti delle prove scritte e pratica.

g) PER IL POSTO MESSO A CONCORSO
PER IL LABORATORIO DELLE RADIAZIONI

Prove scritte:

1) Fisica;
2) Interazioni delle radiazioni con la materia;
3) Traduzione di un brano di argomento scientifico da una delle seguenti lingue straniere, a scelta del candidato: inglese, francese, tedesco;

Prova pratica:

Il candidato dovrà effettuare una prova pratica con relazione su: apparecchiature e tecniche di misura di un laboratorio di fisica.

Prova orale tecnica:

Gli argomenti delle prove scritte e pratica.

h) PER IL POSTO MESSO A CONCORSO PER IL LABORATORIO
DI IGIENE DEL LAVORO (Lettera *h*) del precedente art. 1)

Prove scritte:

1) Metodologia di analisi e intervento nel campo dell'ambiente di lavoro;
2) Tossicologia industriale e ambientale;
3) Traduzione di un brano di argomento scientifico da una delle seguenti lingue straniere, a scelta del candidato: inglese, francese, tedesco;

Prova pratica:

Il candidato dovrà effettuare una prova pratica con relazione scritta su: tecniche di laboratorio e fisiopatologiche.

Prova orale tecnica:

Gli argomenti delle prove scritte e pratica.

i) PER IL POSTO MESSO A CONCORSO PER IL LABORATORIO
DI IGIENE DEL LAVORO (Lettera *i*) del precedente art. 1)

Prove scritte:

1) Biostatistica applicata all'igiene ambientale;
2) Biostatistica applicata alla tossicologia;
3) Traduzione di un brano di argomento scientifico da una delle seguenti lingue straniere, a scelta del candidato: inglese, francese, tedesco;

Prova pratica:

Il candidato dovrà effettuare una prova pratica con relazione scritta su: elaborazione di dati.

Prova orale tecnica:

Gli argomenti delle prove scritte e pratica.

l) PER IL POSTO MESSO A CONCORSO PER IL SERVIZIO BIOLOGICO

Prove scritte:

1) Biologia della cellula;
2) Colture di tessuti;
3) Traduzione di un brano di argomento scientifico da una delle seguenti lingue straniere, a scelta del candidato: inglese, francese, tedesco;

Prova pratica:

Il candidato dovrà effettuare una prova pratica con relazione scritta su: caratterizzazione di parametri inerenti la differenziazione cellulare.

Prova orale tecnica:

Gli argomenti delle prove scritte e pratica.

m) PER IL POSTO MESSO A CONCORSO
PER LA SEGRETERIA PER LE ATTIVITÀ CULTURALI

Prove scritte:

1) Storia della medicina: aspetti relativi allo sviluppo del pensiero scientifico:
2) Storia della medicina: aspetti relativi allo sviluppo delle organizzazioni di sanità pubblica;
3) Traduzione di un brano di argomento scientifico dalla lingua italiana in lingua inglese;

Prova pratica:

Il candidato dovrà effettuare una prova pratica con relazione scritta su: reperimento su testi specializzati in lingua straniera di informazioni nel settore della ricerca scientifica e della sanità pubblica.

Prova orale tecnica:

Argomenti delle prove scritte e pratica e conversazione in lingua inglese.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 32, quarto comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove scritte e pratiche avranno luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, nei giorni sottoindicati, con inizio alle ore 9:

a) *Per il posto messo a concorso per il laboratorio di malattie batteriche e virali*:

prima prova scritta: 1° febbraio 1979;
seconda prova scritta: 2 febbraio 1979;
terza prova scritta: 3 febbraio 1979;
prova pratica: 18 maggio 1979.

b) *Per il posto messo a concorso per il laboratorio di parassitologia*:

prima prova scritta: 5 febbraio 1979;
seconda prova scritta: 6 febbraio 1979;
terza prova scritta: 7 febbraio 1979;
prova pratica: 21 maggio 1979

c) *Per il posto messo a concorso per il laboratorio di biologia cellulare e immunologia*:

prima prova scritta: 8 febbraio 1979;
seconda prova scritta: 9 febbraio 1979;
terza prova scritta: 10 febbraio 1979;
prova pratica: 23 maggio 1979.

d) *Per i tre posti messi a concorso per il laboratorio di farmacologia*:

prima prova scritta: 12 febbraio 1979;
seconda prova scritta: 13 febbraio 1979;
terza prova scritta: 14 febbraio 1979;
prova pratica: 25 maggio 1979.

e) *Per il posto messo a concorso per il laboratorio degli alimenti* (lettera *e*) del precedente art. 1):

prima prova scritta: 15 febbraio 1979;
seconda prova scritta: 16 febbraio 1979;
terza prova scritta: 17 febbraio 1979;
prova pratica: 28 maggio 1979.

f) *Per il posto messo a concorso per il laboratorio degli alimenti* (lettera *f*) del precedente art. 1):

prima prova scritta: 19 febbraio 1979;
seconda prova scritta: 20 febbraio 1979;
terza prova scritta: 21 febbraio 1979;
prova pratica: 30 maggio 1979.

g) *Per il posto messo a concorso per il laboratorio delle radiazioni*:

prima prova scritta: 22 febbraio 1979;
seconda prova scritta: 23 febbraio 1979;
terza prova scritta: 24 febbraio 1979;
prova pratica: 1° giugno 1979.

h) *Per il posto messo a concorso per il laboratorio di igiene del lavoro* (lettera *h*) del precedente art. 1):

prima prova scritta: 26 febbraio 1979:
seconda prova scritta: 27 febbraio 1979;
terza prova scritta: 28 febbraio 1979;
prova pratica: 4 giugno 1979.

i) *Per il posto messo a concorso per il laboratorio di igiene del lavoro* (lettera *i*) del precedente art. 1):

prima prova scritta: 1° marzo 1979;
seconda prova scritta: 2 marzo 1979;
terza prova scritta: 3 marzo 1979;
prova pratica: 6 giugno 1979.

l) *Per il posto messo a concorso per il servizio biologico*:

prima prova scritta: 5 marzo 1979;
seconda prova scritta: 6 marzo 1979;
terza prova scritta: 7 marzo 1979;
prova pratica: 8 giugno 1979.

m) *Per il posto messo a concorso per la segreteria per le attività culturali*:

prima prova scritta: 8 marzo 1979;
seconda prova scritta: 9 marzo 1979;
terza prova scritta: 10 marzo 1979;
prova pratica: 11 giugno 1979.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale tecnica i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi nella prova pratica.

La prova orale tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni suindicati.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la non ammissione alla prova pratica sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova stessa nella sede e nel giorno suindicati.

Ai candidati ammessi alla prova orale tecnica ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova pratica ed il voto riportato nella prova orale tecnica.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà le graduatorie di merito (una per ciascuno dei gruppi di posti di cui all'art. 1 del presente bando) con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 9.

I concorrenti che avranno superato la prova orale tecnica e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina previsti a favore della categoria degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) nonché a favore delle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i concorrenti che avranno superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto la prova orale.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tale fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 10.

In base alle graduatorie di merito dei singoli gruppi di posti, verranno formate le relative graduatorie dei vincitori.

Il candidato che, avendo concorso per più gruppi di posti, risultasse vincitore in più graduatorie, dovrà comunicare all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine di venti giorni, che decorre dal giorno di ricevimento di apposito invito, per quale gruppo di posti intende optare.

In caso di mancata opzione nel termine di cui sopra, la scelta si intenderà fatta per il gruppo di posti nella cui graduatoria il candidato ha riportato un punteggio maggiore.

Le graduatorie dei vincitori dei singoli gruppi di posti, tenuto conto delle eventuali opzioni, verranno quindi unificate secondo l'ordine del punteggio risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascuno dei concorrenti.

Per i candidati eventualmente a parità di punteggio si terrà conto dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 9.

Le graduatorie di merito dei singoli gruppi di posti, le relative graduatorie dei vincitori e degli idonei, nonchè la graduatoria unica finale risultante dall'unificazione delle graduatorie dei vincitori dei singoli gruppi di posti del concorso di cui trattasi, saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego; esse saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso nel proprio gruppo non acquisteranno alcun diritto a coprire gli eventuali posti rimasti scoperti negli altri gruppi.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria di ciascun gruppo, i posti che si renderanno eventualmente disponibili nel gruppo stesso entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere un'esatta descrizione della medesima nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego. Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute od all'incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbia già presentata ai fini considerati nel precedente art. 9.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

I documenti presentati direttamente all'ufficio indicato nel primo comma del presente articolo saranno accettati soltanto dalle ore 9 alle ore 12 dei giorni non festivi.

Art. 12.

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità, la nomina a ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto predetto.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto, durante il periodo di prova, il trattamento economico previsto per la qualifica iniziale, prima classe di stipendio, parametro 243, nella misura annua lorda di L. 1.786.050 (unmilionesettecentottantaseimilacinquanta) nonchè le competenze accessorie e le indennità dovute a termini di legge.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 ottobre 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1978
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 295

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al Direttore dell'Istituto superiore di sanità -
Viale Regina Elena, 299 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . e residente dal (1) . . . . in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli ed esami, a tredici posti di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità.

Il sottoscritto dichiara di voler concorrere per il (2) . . gruppo di posti di cui all'art. 1 del bando.

Fa presente (3) di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (5);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . presso . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: . . . .;

6) intende sostenere la terza prova scritta nella seguente lingua straniera: . . . . .;

7) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (6);

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione; (oppure dichiarare la causa della *destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta*);

9) desidera ricevere le eventuali comunicazioni al seguente indirizzo: . . . . tel. . . .

Allega alla presente le pubblicazioni e gli altri titoli di merito, con il relativo elenco in duplice copia.

Data, ...

Firma (7) . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(2) Indicare se si vuole concorrere per il gruppo di posti di cui alla lettera *a*) o *b*) . . ecc. dell'art 1 del bando.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(6) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni;

(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio. Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(9477)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per l'assegnazione di dieci borse di studio di L. 1.500.000 per tesi di laurea in materia di miglioramento delle tecniche di prevenzione antinfortunistiche nel settore agricolo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 459, il quale al comma decimo stabilisce che i proventi delle sanzioni contravvenzionali per le infrazioni in materia di collocamento della manodopera in agricoltura siano destinati ad attività di studio, di ricerca e di sperimentazione dell'ispettorato del lavoro, ai fini del miglioramento delle tecniche di prevenzione antinfortunistica nel settore agricolo;

Considerata la necessità di dare inizio ad una concreta attività in materia di miglioramento delle tecniche di prevenzione antinfortunistica in agricoltura;

Ritenuto che la tesi di laurea in materia di « Miglioramento delle tecniche di prevenzione antinfortunistiche nel settore agricolo » contribuisce validamente alla realizzazione delle finalità della legge in parola e ritenuto, pertanto, opportuno bandire un concorso per l'assegnazione di borse di studio a studenti universitari che conseguano la laurea svolgendo la tesi nella materia medesima;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per l'assegnazione di dieci borse di studio di L. 1.500.000 ciascuna per tesi di laurea in materia precisata nello stesso bando.

Art. 2.

Alla spesa di L. 15.000.000 si provvederà a carico dello stanziamento del cap. 2540 dell'esercizio 1977, disposto con decreto ministeriale del Tesoro n. 173454 del 13 dicembre 1977, registrato dalla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1977, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 186, sul quale graveranno, anche, le spese occorrenti per il funzionamento della commissione esaminatrice e per la publicizzazione del bando di concorso nella misura complessiva di L. 3.000.000 (tremilioni) Le predette spese sono state impegnate con decreto ministeriale 31 dicembre 1977.

Il presente decreto con l'allegato bando sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1978

p. *Il Ministro*: SMURRA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1978
Registro n. 9 *Lavoro, foglio n.* 340

BANDO DI CONCORSO

per l'assegnazione di dieci borse di studio di L. 1.500.000 *ciascuna a studenti universitari per tesi di laurea in materia di « Miglioramento delle tecniche di prevenzione antinfortunistiche nel settore agricolo ».*

Art 1.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale bandisce un concorso per l'assegnazione di dieci borse di studio di L. 1.500.000 ciascuna a studenti che abbiano seguito regolari corsi presso una università della Repubblica laureati in una delle sessioni dell'anno accademico 1977-78, che abbiano svolto tesi di laurea in materia attinente al miglioramento delle tecniche di prevenzione antinfortunistica nel settore agricolo.

Art 2.

Per la partecipazione al concorso gli interessati dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale del personale - Divisione IV, entro il 30 giugno 1979 domanda in carta legale da L. 1.500 allegando:

a) due copie della tesi svolta, firmata dal candidato e munita di dichiarazione di conformità all'originale depositata in segreteria;

b) un certificato dell'università attestante la data di conseguimento della laurea e la votazione ottenuta, nonchè i voti ottenuti nei singoli esami del corso universitario.

Art. 3.

L'assegnazione delle borse di studio sarà effettuata insindacabilmente da una commissione nominata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sarà composta:

dal direttore generale del personale e degli affari generali, presidente;

da due professori universitari, membri;

da tre funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a primo dirigente, membri.

L'incarico di segretario sarà conferito ad un funzionario del ruolo della carriera direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4.

I nominativi dei vincitori del concorso saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e comunicati alla stampa interessata al settore agricolo.

Roma, addì 15 gennaio 1978

p. *Il Ministro*: SMURRA

(9478)

OSPEDALI « GRAVINA E SANTO PIETRO » DI CALTAGIRONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi cliniche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi cliniche presso l'ospedale « S. e S. Gravina ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltagirone (Catania).

(4360/S)

OSPEDALI DI CHIARI E ROVATO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'ente in Chiari (Brescia).

(4359/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO » DI S. DANIELE DEL FRIULI

Concorso ad un posto di assistente della divisione lungodegenti e riabilitazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione lungodegenti e riabilitazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in S. Daniele del Friuli (Udine).

(4353/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del laboratorio di analisi e ricerche chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del laboratorio di analisi e ricerche chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in S. Daniele del Friuli (Udine).

(4354/S)

OSPEDALE « S. MARIA BIANCA » DI MIRANDOLA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mirandola (Modena).

(4345/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto chirurgo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Mirandola (Modena).

(4345-bis/S)

OSPEDALE MONTEVERDE DI ROMA

Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo, presso l'ospedale « C. Forlanini ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Roma.

(4333/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE III » DI GELA

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gela (Caltanissetta).

(4334/S)

OSPEDALE CIVILE DI CODIGORO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Codigoro (Ferrara).

(4340/S)

OSPEDALI DI GORGONZOLA E MELZO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto dirigente di medicina nucleare;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melzo (Milano).

(4342/S)

OSPEDALE GRANDE DEGLI INFERMI « R. CAPOTONDI CALABRESI » DI VITERBO

Concorso ad un posto di sanitario equiparato ad assistente medico del reparto cronici

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sanitario, equiparato ad assistente medico del reparto cronici.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Viterbo.

(4335/S)

OSPEDALE « P. ALPINO » DI MAROSTICA

Concorso ad un posto di aiuto della casa di salute psichiatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli scientifici e pratici, ad un posto di aiuto della casa di salute psichiatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al regio decreto 14 febbraio 1904, n. 36, nonché le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Marostica (Vicenza).

(4336/S)

OSPEDALE CIVILE « G. JAZZOLINO » DI VIBO VALENTIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del servizio di elettrocardiografia clinica;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di cardioreumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vibo Valentia (Catanzaro).

(4361/S)

OSPEDALE CIVILE « ALTO GARDA E LEDRO » DI ARCO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di O.R.L.;

un posto di assistente della divisione di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartizione personale) dell'ente in Arco (Trento).

(4357/S)

OSPEDALE CIVILE DI MOLFETTA

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia (il numero dei posti è elevato a tre).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Molfetta (Bari).

(4363/S)

OSPEDALE « L. CRESPELLANI » DI CAGLIARI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di aiuto di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di aiuto di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(4362/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100783420)